SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 128° — Numero 152

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 2 luglio 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

1986

1987

COMUNICATI

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della sanità

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1986, n. **1124**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Trento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1984, n. 487, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Trento e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trento, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Dopo l'art. 60, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti articoli con l'intitolazione «Normativa generale - Scuole dirette a fini speciali»:

NORMATIVA GENERALE

SCUOLE DIRETTE A FINI SPECIALI

Art. 61. — Nell'Università di Trento sono istituite le seguenti scuole dirette a fini speciali:

informatica.

Art. 62. — Sono ammessi alle scuole dirette a fini speciali i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in conformità con le disposizioni vigenti per l'ammissione ai corsi di laurea, fatto salvo l'eventuale ulteriore requisito di ammissione previsto per le singole scuole, cioè il possesso della specifica qualifica di base.

Il numero massimo degli iscrivibili per ciascuna scuola è determinato a norma del precedente art. 20.

Art. 63. — Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti disponibili, è subordinato al superamento di un esame consistente in una prova scritta che potrà svolgersi mediante domande e risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio a disposizione della commissione esaminatrice, dei titoli di studio richiesti per l'ammissione. Le modalità e il programma di tali prove vengono indicate nel bando di concorso per ciascuna scuola.

Sono ammessi ai corsi i candidati che in relazione al numero delle iscrizioni disponibili si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. La commissione per l'esame di ammissione è costituita da cinque professori di ruolo designati dal consiglio della scuola.

Art. 64. — L'importo delle tasse e sovratasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge. I contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Università, sentito il consiglio della scuola.

Art. 65. — Sono organi della scuola il direttore e il consiglio della scuola.

Art. 66. — Il direttore ha la responsabilità della scuola. È un professore di ruolo della scuola, di norma di prima fascia. In caso di motivato impedimento dei professori di prima fascia la direzione è affidata a professori di seconda fascia.

Il direttore è eletto dal consiglio della scuola, di cui al successivo articolo; convoca il consiglio della scuola e lo presiede, ha nell'ambito della conduzione della scuola, le funzioni proprie dei presidenti di consiglio di corso di laurea.

Il direttore promuove, per la stipula attraverso il consiglio di amministrazione ed il rettore, le convenzioni per lo svolgimento delle attività di formazione. Per la gestione dei fondi a disposizione della scuola si applicano le norme dettate per gli istituti dal regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale dell'Università.

Il direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 67. — Il consiglio della scuola è composto da tutti i docenti di ruolo della scuola e dagli eventuali docenti a contratto, da una rappresentanza di tre studenti, eletti secondo quanto previsto dall'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, dalle altre componenti previste dall'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. In ogni caso al consiglio della scuola partecipa anche una rappresentanza dei ricercatori che svolgono attività nella scuola, secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982.

Art. 68. — Il consiglio della scuola ne conduce e coordina le attività con i consigli dei dipartimenti e delle facoltà interessati, inclusi la designazione dei docenti, l'affidamento degli insegnamenti e le eventuali proposte di contratti.

In prima istituzione, i docenti che costituiscono il consiglio della scuola vengono designati in rapporto agli insegnamenti da attivare con apposita delibera dei consigli di facoltà interessati, sentiti i consigli dei dipartimenti coinvolti.

Art. 69. — Lo studente è tenuto a seguire tutti i corsi di lezione e a partecipare a tutte le attività pratiche e alle esercitazioni previste, per ciascun anno di corso, dal manifesto degli studi pubblicato annualmente dal consiglio della scuola nel quadro delle norme più sotto indicate.

La frequenza della scuola è obbligatoria per tutti gli iscritti.

Le modalità di accertamento della frequenza sono determinate nel manifesto degli studi.

Art. 70. — L'organizzazione didattica della scuola avviene con le modalità e i limiti stabiliti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982; agli studenti della scuola si applicano le disposizioni di legge e di regolamento riguardanti gli studenti universitari ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982.

Art. 71. — Il corso si conclude con un esame di diploma consistente nella presentazione e discussione di un elaborato finalizzato alla professionalità specifica predisposto sotto la guida di un docente.

Art. 2.

Dopo l'art. 71 sono inseriti i seguenti articoli e intitolazione relativi all'istituzione della scuola diretta a fini speciali di informatica:

Scuola diretta a fini speciali di informatica

Art. 72. — È istituita una scuola diretta a fini speciali di informatica presso l'Università di Trento.

La scuola ha il compito di preparare personale con competenze informatiche, in grado di affrontare i problemi connessi con il trattamento e la elaborazione dei dati.

La scuola rilascia il diploma in informatica.

Art. 73. — La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno prevede duecentocinquanta ore di insegnamento e duecentocinquanta ore di attività pratiche guidate.

Qualora vengano attivate iniziative di istruzione a distanza, a norma dell'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, la durata del corso e prorogabile a tre anni.

In base alle strutture disponibili in ambito universitario e a quelle acquisite attraverso convenzioni con enti pubblici e privati la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato a norma del precedente art. 20.

Qualora vengano attivate iniziative di istruzione a distanza si potranno avere iscrizioni separate, con le modalità di cui al successivo art. 74, per un massimo di duecentocinquanta studenti per ogni anno di corso, oltre agli studenti ripetenti.

Art. 74. — Poiché la struttura dell'eventuale sistema di istruzione a distanza potrà essere basata su una rete di centri di supporto territoriali, fermi restando i disposti degli articoli precedenti, potranno essere stabiliti contingenti di posti in riferimento a tali centri. Le modalità di assegnazione degli studenti a distanza alle strutture di supporto sono definite nel bando annuale di concorso.

Art. 75. — Concorrono alla costituzione della scuola la facoltà di ingegneria, di scienze matematiche, fisiche e naturali, di economia e commercio, cui afferiscono gli insegnamenti.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 76. — Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti:

1° Anno:

istituzioni di matematica;

introduzione agli algoritmi e alla programmazione;

architettura degli elaboratori;

linguaggi e metodi di programmazione;

due insegnamenti scelti tra quelli opzionali.

2° Anno:

sistemi per l'elaborazione dei dati;

basi di dati;

sistemi informativi;

tre insegnamenti scelti tra quelli opzionali.

Gli insegnamenti opzionali sono i seguenti:

applicazioni della ricerca operativa;

applicazioni gestionali;

automazione degli uffici;

automazione industriale;

elementi di elettronica;

elementi di progettazione di sistemi digitali;

fondamenti di informatica;

matematica computazionale;

probabilità e statistica;

sistemi operativi;

telematica e sistemi distribuiti.

Gli insegnamenti di sistemi per l'elaborazione dei dati e di sistemi informativi sono a prevalente carattere tecnico pratico.

Art. 77. — Gli insegnamenti prevedono attività pratiche che consistono in esercitazioni sulla materia trattata nel corso e in attività sperimentali.

Tutti gli insegnamenti sono semestrali. Per la scelta degli insegnamenti opzionali, all'inizio di ciascun anno gli studenti dovranno presentare un piano sulla base delle indicazioni contenute nel manifesto degli studi, che indicherà l'effettiva attivazione degli insegnamenti e la loro collocazione in aree culturali omogenee.

I piani di studio sono approvati dal consiglio della scuola.

Qualora vengano attivate iniziative di istruzione a distanza e la durata del corso venga prorogata a tre anni il consiglio della scuola indicherà la relativa ripartizione degli insegnamenti fra i tre anni del corso a distanza.

Art. 78. — L'attività pratica comporta esercitazioni pratiche guidate e al calcolatore relative alle materie di insegnamento.

Art. 79. — È obbligatorio un tirocinio che si svolge sotto la guida di un docente, di massima nell'ambito di uno dei corsi opzionali dell'ultimo anno. Tale tirocinio ha la durata di almeno ottanta ore e consiste in un lavoro personale di progettazione di un sistema hardware o software.

Art. 80. — L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione di un elaborato predisposto durante il tirocinio.

Art. 81. — L'Università, su proposta del consiglio della scuola, può stabilire convenzioni con enti pubblici o privati, con finalità di sovvenzionamento o di utilizzazione di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento di attività didattiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1987
Registro n. 36 Istruzione, foglio n. 339

87G0446

DECRETO-LEGGE 30 giugno 1987, n. 256.

Provvedimenti urgenti per la finanza locale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare i necessari finanziamenti agli enti locali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e dell'interno, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto:

Titolo I

BILANCI, TRASFERIMENTI E MUTUI

Art. 1.

Bilancio

1. Per la predisposizione, la deliberazione ed il controllo dei bilanci dei comuni e delle province si applicano le disposizioni dell'articolo 1-*quater* del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.

2. Per l'anno 1987, il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle comunità montane è fissato al 31 luglio 1987. Di conseguenza restano modificati gli altri termini per gli adempimenti connessi a tale deliberazione ai sensi del comma 1.

3. All'articolo 1-*quater*, comma 4, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, le parole: «con il Ministro del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica».

Art. 2.

Trasferimenti delle regioni

1. Qualora non sia intervenuta, entro il 30 aprile 1987, diversa indicazione da parte delle regioni, i comuni e le province sono autorizzati a prevedere nei loro bilanci per l'anno 1987 importi corrispondenti a quelli ricevuti per l'anno 1986, maggiorati del 4 per cento, per il finanziamento delle spese attinenti alle funzioni già esercitate dalle regioni e ad essi attribuite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 3.

Finanziamento degli enti locali e delle comunità montane

1. Lo Stato concorre per l'anno 1987 al finanziamento dei bilanci dei comuni, delle province e delle comunità montane con i seguenti fondi:

a) fondo ordinario per la finanza locale in misura pari alle erogazioni autorizzate ai sensi del comma 1 dell'articolo 4;

b) fondo perequativo per la finanza locale determinato in lire 2.652 miliardi, di cui rispettivamente lire 2.231 miliardi per i comuni e lire 421 miliardi per le province. La quota del fondo perequativo per le province è comprensiva dell'importo corrispondente alla riduzione apportata ai contributi ordinari secondo il criterio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *a)*. Il fondo perequativo per i comuni è maggiorato, in via straordinaria, di lire 840 miliardi;

c) fondo per lo sviluppo degli investimenti dei comuni e delle province pari ai contributi dello Stato concessi per l'ammortamento dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1986. Detto fondo è maggiorato per l'anno 1988 di lire 1.050 miliardi annui, di cui lire 935 miliardi per i comuni e lire 115 miliardi per le province;

d) fondo ordinario per il finanziamento delle comunità montane per un ammontare di lire 40 miliardi;

e) fondo per lo sviluppo degli investimenti delle comunità montane per un ammontare di lire 20 miliardi per l'anno 1988.

2. I fondi perequativi per i comuni e le province e il fondo ordinario per le comunità montane sono maggiorati, per l'anno 1987, del complessivo importo di lire 623 miliardi, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, e comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 30 giugno 1987, n. 251, concernente il finanziamento integrativo della spesa per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego, del fondo sanitario nazionale, del fondo comune regionale e del fondo ordinario per la finanza locale, nonché per consentire la corresponsione di anticipazioni al personale.

3. La ripartizione dell'importo di lire 623 miliardi di cui al comma 2, tra i comuni, le province, e le comunità montane, è quella effettuata con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'Unione delle province d'Italia e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani, in data 19 maggio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 28 maggio 1987.

4. Nessuna deroga di alcun genere è consentita agli enti locali in sede di applicazione del contratto nazionale collettivo di lavoro per quanto riguarda la normativa concernente lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente contenuta nel decreto approvativo.

5. Sono del pari vietate, in violazione o in aggiunta a quanto previsto dai decreti del Presidente della Repubblica approvativi di accordi nazionali, concessioni economiche comunque denominate o motivate.

6. I provvedimenti adottati in violazione di quanto disposto dai commi 4 e 5 sono nulli.

7. Non si fa luogo a ripetizione dei trasferimenti già eseguiti in favore di comuni, province e comunità montane e si dà esecuzione a quelli disposti in applicazione dei decreti-legge 30 dicembre 1986, n. 922, 2 marzo 1987, n. 55, e 2 maggio 1987, n. 167, nei limiti in cui siano conformi alle norme del presente decreto.

Art. 4.

Fondo ordinario per la finanza locale

1. A valere sul fondo ordinario per la finanza locale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere per l'anno 1987:

a) a ciascuna provincia un contributo pari all'ammontare delle somme spettanti per l'anno 1986 ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, ridotto del 5 per cento calcolato sul contributo ordinario spettante per l'anno 1986. L'importo della detrazione confluisce al fondo perequativo;

b) a ciascun comune un contributo pari all'ammontare delle somme spettanti per l'anno 1986, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, al netto delle somme la cui erogazione è stata rinviata al 1987 ai sensi dello stesso articolo 4, comma 4.

2. Ferma restando l'erogazione dei contributi stabiliti con l'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 922, e con l'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 55, e con l'articolo 4 del decreto-legge 2 maggio 1987, n. 167, il residuo contributo spettante a ciascun comune e a ciascuna provincia, per l'anno 1987, è corrisposto in parti uguali in due rate entro il 31 luglio ed il 31 ottobre 1987.

3. L'erogazione della quarta rata resta subordinata all'inoltro al Ministero dell'interno, entro il 15 settembre 1987, della certificazione del bilancio di previsione e della certificazione del conto consuntivo del penultimo anno precedente. Le certificazioni sono firmate dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista. Copia dei predetti certificati, relativi alle province e ai comuni con popolazione superiore ad 8.000 abitanti, è trasmessa dal Ministero dell'interno ai Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e alla Corte dei conti - Sezione enti locali.

4. Le modalità delle certificazioni sono stabilite dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto coi Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, in data 3 aprile 1987, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 22 aprile 1987.

5. Il certificato del bilancio è allegato al bilancio di previsione e trasmesso con questo al competente organo regionale di controllo, il quale è tenuto ad attestare che il certificato stesso è regolarmente compilato e corrispondente alle previsioni del bilancio divenuto esecutivo. Entro dieci giorni dall'avvenuto esame del bilancio, il medesimo organo inoltra il certificato, con le modalità stabilite nel decreto ministeriale di cui al comma 4, al Ministero dell'interno e ne restituisce un esemplare all'ente.

Art. 5.

Fondo perequativo per la finanza locale

1. A valere sul fondo perequativo di lire 421 miliardi per il 1987, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna provincia:

a) quote pari a lire 261 miliardi per il 1987, secondo i seguenti criteri:

1) per il 20 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione, secondo gli ultimi dati pubblicati dall'ISTAT;

2) per il 20 per cento in proporzione alla popolazione di età compresa tra i 15 ed i 19 anni residente alla data dell'ultima rilevazione dell'ISTAT;

3) per il 20 per cento in proporzione alla lunghezza delle strade provinciali, quali risultano al Ministero dei lavori pubblici;

4) per il 10 per cento in proporzione alle dimensioni territoriali delle province, quali risultano all'ISTAT;

5) per il 30 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascuna provincia, come sopra indicata, moltiplicata per il reciproco del reddito medio pro-capite della provincia stessa, quale risulta dalle stime appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi dati disponibili al momento della ripartizione;

b) la quota di lire 160 miliardi consolidata nella misura corrisposta, per ciascun ente, nell'esercizio 1986.

2. A valere sui fondi perequativi di lire 2.231 miliardi per l'anno 1987, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere:

a) la quota pari a lire 591 miliardi secondo i seguenti criteri:

1) per l'80 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT, ponderata con un coefficiente moltiplicatore compreso tra il minimo di 1 ed il massimo di 2, in corrispondenza della dimensione demografica di ciascun comune. Il coefficiente moltiplicatore è ulteriormente ponderato con il parametro 1,06 per i comuni parzialmente montani, con il parametro 1,12 per i comuni interamente montani, purché il coefficiente massimo non sia nel complesso superiore a 2. La caratteristica di montanità è quella fissata per legge. A tal fine è definita, secondo la metodologia esposta nel rapporto redatto dalla commissione di ricerca sulla finanza locale, la funzione di secondo grado nel logaritmo della popolazione residente, i cui parametri sono calcolati mediante interpolazione con il criterio statistico dei minimi quadrati delle medie pro-capite delle spese correnti dei vari servizi dei comuni appartenenti alla stessa classe demografica. La spesa corrente è quella risultante dal certificato del conto consuntivo 1983 dei comuni che, nelle varie classi demografiche, hanno un comportamento omogeneo di produzione dei servizi, senza tener conto delle spese per ammortamento dei beni patrimoniali, per interessi passivi, per fitti figurativi e per altre poste correttive e compensative delle entrate. Le classi demografiche sono così definite: meno di 500 abitanti, da 500 a 999, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, da 20.000 a 59.999, da 60.000 a 99.999, da 100.000 a 249.999, da 250.000 a 499.999, da 500.000 a 1.499.999, da 1.500.000 e oltre;

2) per il 20 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune moltiplicata per il reciproco del reddito medio pro-capite della provincia di appartenenza, quale risulta dalle stime appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi dati disponibili al momento della ripartizione;

b) una quota pari a lire 200 miliardi tra i comuni il cui contributo pro-capite, ordinario e perequativo, spettante per l'anno 1986, ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 5, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, risulti pari o inferiore all'80 per cento della media nazionale dei contributi ordinari e perequativi della classe demografica di appartenenza. A questo fine le ultime due classi demografiche sono unificate. La ripartizione è effettuata secondo i criteri di cui alla precedente lettera *a)*, punti 1) e 2);

c) la quota di lire 1.440 miliardi; tale quota è consolidata nella misura corrisposta, per ciascun ente, nell'esercizio 1986.

3. L'importo di 840 miliardi di lire di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, è attribuito dal Ministero dell'interno tra ciascun comune secondo i criteri di cui al comma 2, lettera *a)*.

4. Ferma restando l'erogazione dei contributi perequativi di cui ai commi 1, 2 e 3, l'ammontare delle somme spettanti ai comuni e alle province ai sensi dell'articolo 3, comma 3, è attribuito:

a) alle province, con i criteri di cui al comma 1, lettera *a)*, dal punto 1) al punto 4), con la conseguente rideterminazione proporzionale delle quote;

b) ai comuni, con i criteri di cui al comma 2, lettera *a)*, punto 1).

Art. 6.

Fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali

1. A valere sul fondo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c)*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere ai comuni ed alle province contributi per le rate di ammortamento dei mutui per investimenti, calcolati come segue:

a) per i mutui contratti negli anni 1986 e precedenti secondo i criteri previsti dall'articolo 6 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488. La rideterminazione del contributo erariale per i mutui contratti negli anni 1983 e precedenti, di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, deve intendersi effettuabile a decorrere dalla prima annualità o semestralità di ammortamento. Il contributo erariale è altresì esteso, se dovuto sulla base della legge, con analoga decorrenza, ai mutui relativi allo stesso periodo non compresi nelle certificazioni degli enti locali. Dette rideterminazioni si intendono riferite alle sole rate di ammortamento;

b) per i mutui contratti dai comuni nell'anno 1987, entro il limite massimo di L. 14.327 per abitante, maggiorato di lire 13 milioni, lire 15 milioni, lire 18 milioni, lire 20 milioni, lire 22 milioni e lire 25 milioni, rispettivamente per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999 e da 10.000 a 19.999, secondo i dati al 31 dicembre 1984 dell'ISTAT;

c) per i mutui assunti dalle province nell'anno 1987, in misura pari a L. 2.048 per abitante, secondo i dati al 31 dicembre 1984 dell'ISTAT.

2. I comuni e le province possono utilizzare le quote attribuite ai sensi del comma 1, lettere *b)* e *c)*, anche nell'esercizio successivo a quello di assegnazione.

3. I comuni e le province possono utilizzare i contributi erariali di cui al presente articolo, limitatamente a quelli attribuiti per mutui contratti negli anni 1986 e 1987, anche per le rate di ammortamento dei mutui di cui all'articolo 2 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, e per le rate di ammortamento dei mutui contratti per la copertura delle perdite di gestione delle aziende appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

4. I contributi sono corrisposti per il solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo e sono attivabili, per quelli di cui al comma 1, lettere *a)*, secondo e terzo periodo, *b)* e *c)*, con la presentazione entro il termine perentorio del 28 febbraio 1988, di apposita certificazione firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. Fermo restando il limite del venticinque per cento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, i contributi sono determinati calcolando, per i mutui contratti nell'anno 1987 una rata di ammortamento costante annua, posticipata, con interesse del 7,7 per cento. Ove dovessero mutare le condizioni del mercato finanziario, la misura del tasso di interesse sarà adeguata con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno.

5. Le quote, non utilizzate nei termini di legge dai singoli comuni e province, delle dotazioni previste dalle lettere *b)* e *c)* del comma 1 sono destinate ad incrementare il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali dell'esercizio successivo a quello in cui potevano essere impegnate.

6. Continuano ad applicarsi per i mutui contratti nell'anno 1987 le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488.

7. Sulla base delle certificazioni di cui all'articolo 4, comma 3, il Ministero del bilancio e della programmazione economica, nell'ambito delle proprie competenze, effettua verifiche sullo stato di attuazione delle spese di investimento con riferimento agli enti tenuti a redigere il bilancio pluriennale ed alle relative aziende autonome e speciali.

Art. 7.

Fondo ordinario per le comunità montane

1. A valere sul fondo ordinario per il finanziamento delle comunità montane, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, il Ministro dell'interno assegna per l'anno 1987 una quota di lire 40 milioni a ciascuna comunità montana, al netto del contributo stabilito con l'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 922. La restante disponibilità del fondo viene ripartita tra le comunità montane in proporzione alla popolazione montana residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente.

2. L'erogazione del contributo spettante ai sensi del comma 1 è subordinata alla presentazione, entro il 15 settembre 1987, ai Ministeri dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica di apposita certificazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo del penultimo anno precedente, redatto secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto coi Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, in data 3 aprile 1987, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 22 aprile 1987. Alla erogazione del residuo contributo provvede il Ministero dell'interno entro il 15 ottobre 1987.

3. L'ammontare delle somme spettanti alle comunità montane ai sensi dell'articolo 3, comma 3, è attribuito in proporzione alla popolazione montana residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente.

4. Ai fini assicurativi, assistenziali e previdenziali le comunità montane ed i consorzi di comuni devono intendersi equiparati ai comuni.

5. All'articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Per il rogito degli atti e contratti di cui ai precedenti commi, alle comunità montane e ai consorzi di comuni spettano i diritti di segreteria nella misura del 90 per cento, mentre il rimanente 10 per cento viene versato in apposito fondo da costituire presso il Ministero dell'interno. Ai segretari roganti è attribuito il 75 per cento della quota spettante alla comunità montana e al consorzio di comuni, fino ad un massimo di un terzo della base presa in considerazione per i segretari comunali.

Circa le misure dei diritti di segreteria, le modalità di riscossione, le finalità del fondo e quant'altro riguardi la disciplina della materia si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 40, 41, 42 e la relativa tabella *D* della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni ed integrazioni».

6. I provvedimenti modificativi delle piante organiche delle comunità montane in relazione alle competenze proprie, a quelle delegate e sub-delegate debbono essere deliberati con contestuale copertura del relativo onere a mezzo di risorse di bilancio ordinarie e ricorrenti, e sottoposti all'esame della Commissione centrale per la finanza locale, la quale provvederà ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 299. Ai fini di detto esame sara consentito un potenziamento delle strutture organizzative delle comunità montane solo in presenza di significativi elementi, sorretti da adeguata documentazione.

Art. 8.

Investimenti delle comunità montane

1. Le comunità montane sono autorizzate a contrarre mutui per l'acquisizione di terreni montani e per il loro rimboschimento nonché per investimenti relativi ai propri compiti istituzionali e delegati, fatta esclusione di quelli destinati a concessioni di contributi o trasferimenti.

2. Nessun mutuo può essere contratto se l'importo degli interessi di ciascuna rata di esso, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, supera il 25 per cento delle entrate delle comunità montane relative ai primi due titoli del bilancio di previsione dell'anno in cui viene deliberata l'assunzione del mutuo.

3. Ai mutui contratti dalle comunità montane si applicano le norme di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9.

4. Ai fini del rilascio delle delegazioni di pagamento, a valere sulle entrate afferenti ai primi due titoli del bilancio delle comunità montane, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

5. È autorizzata la spesa di lire 157 miliardi per l'anno 1987, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per le finalità di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93.

6. L'accollo, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, da parte dei comuni dei mutui contratti dalle comunità montane per opere pubbliche di competenza degli enti locali non costituisce, per le comunità stesse, sopravvenienza attiva ai fini delle imposte sul reddito.

7. Gli interessi passivi relativi ai mutui oggetto dell'accollo, di cui al comma 6, originariamente contratti dalle comunità montane, non possono da queste essere dedotti ai fini della determinazione del reddito complessivo.

8. A valere sul fondo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *e)*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere alle comunità montane contributi per le rate di ammortamento dei mutui di cui al comma 1 contratti nell'anno 1987, entro il limite massimo di L. 1.981 per abitante residente in territorio montano, quale risulta dalle ultime rilevazioni disponibili.

9. I contributi sono corrisposti per il solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo e sono attivabili con la presentazione, entro il termine perentorio del 28 febbraio 1988, di apposita certificazione firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità stabilite con proprio decreto dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. I contributi sono determinati calcolando una rata di ammortamento costante annua, posticipata, con interesse del 7,7 per cento e con detrazione delle contribuzioni comunque corrisposte per gli stessi mutui da altri enti, amministrazioni o privati. Ove dovessero mutare le condizioni del mercato finanziario, la misura del tasso d'interesse sarà adeguata con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno.

10. Le comunità montane possono utilizzare le quote loro attribuite ai sensi del comma 8 anche nell'esercizio successivo a quello di assegnazione.

11. Ai fini dell'applicazione del comma 2, i contributi di cui al comma 8 non costituiscono contributi in conto interessi.

Art. 9.

Disposizioni sui mutui agli enti locali

1. I comuni, le province e loro consorzi non possono stipulare contratti di mutuo con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti se non dopo che la Cassa stessa abbia manifestato la propria indisponibilità alla concessione del mutuo. Tale divieto non si applica ai mutui da assumere con la Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro e con l'Istituto per il credito sportivo. La Cassa depositi e prestiti deve comunicare la propria indisponibilità entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione della richiesta. La mancata risposta, trascorso tale termine, equivale a dichiarazione di indisponibilità.

2. I contratti di mutuo di cui al presente articolo con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti e dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni:

a) ammortamento per periodi non inferiori a cinque anni, ove non diversamente previsto con il decreto di cui al comma 3, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto;

b) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi;

c) indicare esattamente la natura della spesa da finanziare col mutuo e ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dare atto dell'intervenuta approvazione del progetto esecutivo, secondo le norme vigenti al momento della deliberazione dell'ente mutuatario;

d) prevedere l'utilizzo del mutuo in base ai documenti giustificativi della spesa ovvero sulla base di stati di avanzamento dei lavori secondo quanto previsto dall'articolo 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, ove disposizioni legislative non dispongano altrimenti. Per gli enti locali soggetti al sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, i pagamenti a valere sulle somme rivenienti da mutui e riversate nell'apposita contabilità speciale aperta presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, sono eseguiti dai tesorieri solo se i relativi titoli di spesa sono corredati da una dichiarazione del legale rappresentante dell'ente, attestante che la somma è riferita al pagamento di stati di avanzamento dei lavori, secondo quanto previsto dall'articolo 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, ovvero attestante il rispetto delle modalità previste dal contratto di mutuo nei casi in cui il mutuo stesso non sia stato concesso per la realizzazione di opere pubbliche.

3. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, determina periodicamente le condizioni massime applicabili ai mutui da concedere agli enti locali territoriali o altre modalità tendenti ad ottenere una uniformità di trattamento.

4. Per le aziende appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, alla copertura delle perdite di gestione si provvede mediante la contrazione di mutui la cui annualità di ammortamento è a carico dell'ente proprietario.

5. Il comma (3) dell'articolo 13 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, è sostituito dal seguente:

«(3). L'importo delle perizie di variante e suppletive ai progetti esecutivi approvati successivamente al 1° gennaio 1983, non può superare il 30 per cento dell'importo dei lavori previsti nel progetto originale. Qualora il finanziamento dell'opera venga effettuato con il ricorso al credito l'importo del mutuo suppletivo potrà essere comprensivo delle variazioni di spesa delle altre componenti il quadro economico, compresa la revisione prezzi.».

6. Si ritengono validamente assunte le deliberazioni adottate sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che abbiano fatto riferimento, per la determinazione di cui al comma (3) dell'articolo 13 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, anche alle spese di progettazione, di direzione e contabilità dei lavori.

7. I mutui concessi dalla Direzione generale degli istituti di previdenza agli enti locali possono essere estesi all'acquisto di beni mobili costituenti la dotazione base per edifici scolastici, uffici, case di riposo, purché l'acquisto sia contestuale alla costruzione dell'opera finanziata.

8. Gli istituti di credito speciale e le sezioni opere pubbliche sono autorizzati, anche in deroga a leggi e statuti che ne disciplinano l'attività, a concedere i mutui, non destinati a spese di investimento, che gli enti locali sono autorizzati a contrarre esclusivamente in forza di deroga espressa al principio generale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43.

Art. 10.

Mutui con la Cassa depositi e prestiti

1. Il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti determina l'ammontare dei mutui che reputa potranno essere concessi dall'istituto sulla base delle stimate disponibilità finanziarie, assicurando in ogni caso il 50 per cento dei fondi agli enti del Mezzogiorno.

2. Per l'anno 1987 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, assicurando un minimo di lire 100 milioni ad ogni ente, fino all'importo complessivo di lire 600 miliardi, mutui ventennali per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di acquedotti, fognature ed impianti di depurazione. L'onere di ammortamento è assunto a carico del bilancio dello Stato. La somma messa a disposizione della Cassa depositi e prestiti dovrà essere impegnata entro e non oltre il 30 novembre del secondo anno successivo all'assegnazione, a pena di decadenza.

3. La Cassa depositi e prestiti, nell'ambito delle proprie disponibilità, riserva un importo complessivo di 600 miliardi di lire per il finanziamento della costruzione, ampliamento, armamento e acquisizione del materiale rotabile delle ferrovie metropolitane dei comuni di Roma, Milano, Torino, Napoli, Genova e Bologna. Nell'ambito della disponibilità che la Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro può impiegare per mutui agli enti locali, ai sensi delle vigenti disposizioni, il 10 per cento di detta disponibilità è riservato alle finalità prima indicate.

4. Nell'ambito delle somme messe a disposizione degli enti locali, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a riservare la quota del 25 per cento per la concessione di

mutui relativi ad opere previste in piani o programmi approvati sulla base delle legislazioni regionali, che prevedano la partecipazione degli enti locali o delle loro associazioni e per le quali venga assegnato un contributo regionale in capitale o in annualità non inferiore al 5 per cento della spesa.

5. Fermo restando il termine del 31 maggio 1987 stabilito dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2 maggio 1987, n. 167, gli enti locali devono inoltrare le richieste di finanziamento alla Cassa depositi e prestiti sulla base di progetti esecutivi approvati, entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.

6. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ai consorzi composti da enti locali e da altri enti pubblici, purché questi ultimi non siano in posizione maggioritaria.

7. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui a comuni, province e loro consorzi per l'acquisto di attrezzature e di strumentazioni da destinare al rilevamento dell'inquinamento ambientale.

8. Le opere pubbliche realizzate con finanziamento della Cassa depositi e prestiti possono anche essere date in gestione o in concessione a terzi.

9. L'onere di ammortamento dei mutui contratti negli anni 1985 e 1986 dai comuni, dai loro consorzi e dalle loro aziende con la Cassa depositi e prestiti per il finanziamento dei progetti relativi a opere previste dalla legge 29 maggio 1982, n. 308, che abbiano ottenuto il contributo di cui all'articolo 10 della medesima legge n. 308 del 1982, è posto a carico del bilancio dello Stato a decorrere dall'anno 1987 e, dalla stessa data, è soppresso il concorso dello Stato attribuito ai comuni su detti mutui ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere *c)* e *d)*, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488.

10. All'articolo 7, comma 13, secondo periodo, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, dopo le parole: «La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad accordare ai comuni» sono aggiunte le seguenti: «, ai loro consorzi ed aziende».

11. L'ammontare degli interessi, dovuti dal Ministero dei lavori pubblici alla Cassa depositi e prestiti per il ritardato versamento di annualità di contributo sui mutui concessi dalla Cassa medesima, è determinato in via forfettaria fino al 31 dicembre 1986 in lire 11 miliardi e al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Somma da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti per interessi a titolo di ritardato pagamento di annualità di contributi».

12. Il pagamento delle annualità di contributo, ancora dovute alla Cassa depositi e prestiti alla data del 31 dicembre 1986, sarà effettuato con le modalità stabilite dall'articolo 19, comma 13, della legge 22 dicembre 1984, n. 887

13. I mutui di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, possono essere concessi anche dalla Cassa depositi e prestiti.

Art. 11.

Entrate a specifica destinazione

1. I comuni e le province possono utilizzare in termini di cassa le entrate a specifica destinazione per il pagamento di spese correnti, ancorché provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore alla anticipazione di tesoreria, di tempo in tempo disponibile, di cui all'articolo 6 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

2. Il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione, secondo le modalità di cui al comma 1, vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria. Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione deve essere ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti.

Art. 12.

Servizi pubblici a domanda individuale

1. Il costo complessivo dei servizi pubblici a domanda individuale deve essere coperto in misura non inferiore al 32 per cento per l'anno 1987. Per i comuni terremotati dichiarati disastrati o gravemente danneggiati la predetta percentuale può essere ridotta fino alla metà.

2. La quota del fondo perequativo spettante ai comuni e alle province per l'anno 1987, determinata in base al reciproco del reddito medio pro-capite provinciale, è corrisposta a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver riscosso il provento complessivo nella misura di cui al comma 1. L'ente è tenuto a trasmettere entro il 31 marzo 1988 apposita certificazione firmata dal legale rappresentante, dal segretario e dal ragioniere, ove esista. In caso di mancata osservanza, l'ente è tenuto alla restituzione della quota.

3. Le modalità della certificazione sono stabilite, entro il 30 settembre 1987, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia.

4. La cremazione di cui al titolo XVI del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, è servizio pubblico gratuito.

Titolo II

DISPOSIZIONI FISCALI E VARIE

Art. 13.

Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili

1. Per l'anno 1987 le aliquote dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili si applicano, in tutti i comuni e per ogni scaglione di incremento di valore imponibile, nella misura massima prevista dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

Art. 14.

Diritto speciale per la benzina per il comune di Livigno

1. La misura di lire 150 al litro per la benzina, a favore del comune di Livigno, stabilita dall'articolo 3, lettera *a)*, della legge 1° novembre 1973, n. 762, e da ultimo rideterminata dall'articolo 38 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, è elevata a lire 250 al litro con effetto dal 1° giugno 1987.

2. Il terzo comma dell'articolo 4 della legge 1° novembre 1973, n. 762, è sostituito dal seguente:

«I soggetti passivi di cui al primo comma sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al competente ufficio comunale, non oltre il terzo giorno successivo a quello dell'introduzione delle merci».

Art. 15.

Addizionale sul consumo dell'energia elettrica

1. A decorrere dalle bollette e fatture emesse dall'impresa distributrice dell'energia elettrica dal 1° marzo 1987 e comprendenti tra i mesi indicati quello di aprile 1987, le misure dell'addizionale di lire 13, lire 5,5 e lire 5,5 di cui all'articolo 15 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, sono aumentate rispettivamente a lire 14, lire 6 e lire 6. A decorrere dalle bollette e fatture emesse dall'impresa distributrice dell'energia elettrica dal 1° maggio 1987, e comprendenti tra i mesi indicati quello di giugno 1987, la misura dell'addizionale per le province è aumentata a lire 8.

2. I comuni e le province che abbiano già deliberato, nel termine prescritto dal detto articolo 15, l'istituzione dell'addizionale per l'anno 1987 devono deliberare l'aumento di cui al comma 1 entro il 31 luglio 1987. La deliberazione è immediatamente esecutiva ed irrevocabile e deve essere comunicata all'impresa distributrice dell'energia elettrica entro lo stesso termine del 31 luglio 1987. Le deliberazioni comunicate entro il 31 maggio 1987 hanno effetto dalle bollette e fatture indicate nel comma 1; quelle comunicate successivamente hanno effetto dalle bollette e fatture emesse dall'impresa distributrice dell'energia elettrica dal 1° luglio 1987 e comprendenti tra i mesi indicati quello di agosto 1987. In mancanza di adozione della delibera di aumento l'addizionale continua ad applicarsi, per l'anno 1987, nelle misure già vigenti per lo stesso anno 1987.

3. Per i comuni e le province che non abbiano deliberato l'istituzione dell'addizionale per l'anno 1987 nel termine prescritto dal richiamato articolo 15, la deliberazione, in caso di esercizio della facoltà, deve essere adottata e comunicata all'impresa distributrice dell'energia elettrica entro il 31 luglio 1987. La deliberazione comunicata entro il 31 maggio 1987 ha effetto dalle bollette e fatture indicate nel comma 1, quella comunicata successivamente ha effetto dalle bollette e fatture emesse dall'impresa distributrice dell'energia elettrica dal 1° luglio 1987 e comprendenti tra i mesi indicati quello di agosto 1987.

Art. 16.

Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

1. I comuni che non abbiano provveduto all'istituzione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni devono adottare la relativa delibera istitutiva entro il 31 luglio 1987 con effetto dall'anno 1987.

2. Per il 1987, la copertura del costo complessivo di erogazione del servizio, con il provento della tassa, non può essere inferiore al 40 per cento. Il relativo aumento delle tariffe deve essere deliberato entro il 31 luglio 1987.

3. In applicazione del comma 2 non possono essere apportate riduzioni alla percentuale di copertura del costo del servizio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni precedentemente deliberata.

4. L'omologazione del Ministero delle finanze prevista dall'articolo 270 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come modificato dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, non condiziona la esecutività dei provvedimenti che sono soggetti alla omologazione stessa.

5. Limitatamente all'anno 1987, i comuni hanno facoltà di applicare, anche in deroga a quanto disposto dal primo comma dell'articolo 268 del citato testo unico per la finanza locale, come modificato dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, una maggiorazione fino al 50 per cento delle tariffe relative alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni dovuta per lo stesso anno 1987. Le relative deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono essere adottate entro il 31 luglio 1987. La maggiorazione e l'addizionale di cui al regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito dalla legge 25 aprile 1938, n. 614, e successive modificazioni, si applicano entrambe sulla tassa di base.

6. Gli aumenti deliberati per l'anno 1987 ai sensi del comma 2 e la maggiorazione deliberata ai sensi del comma 5 sono iscritti a ruolo e sono riscossi: in due rate, con scadenza nei mesi di settembre e novembre 1987, per le delibere adottate entro il 31 maggio 1987; in unica soluzione con scadenza nel mese di novembre 1987, per le delibere adottate successivamente.

7. La quota del fondo perequativo spettante ai comuni per l'anno 1987, determinata in base al reciproco del reddito medio pro-capite provinciale, è corrisposta a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver iscritto a ruolo per l'anno stesso un ammontare della tassa non inferiore alla misura prevista dal comma 2. L'ente è tenuto a trasmettere, entro il 31 marzo 1988, apposita certificazione firmata dal legale rappresentante, dal segretario e dal ragioniere ove esista. In caso di mancata osservanza, l'ente è tenuto alla restituzione della quota.

8. Le modalità delle certificazioni sono stabilite, entro il 30 settembre 1987, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani.

Art. 17.

Tasse sulle concessioni comunali

1. Le tasse sulle concessioni comunali di cui all'articolo 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3, e successive integrazioni e modifiche, sono aumentate del dieci per cento. I nuovi importi sono arrotondati alle 500 lire superiori. Gli aumenti si applicano alle tasse sulle concessioni comunali il cui termine ultimo di pagamento scade a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. I versamenti integrativi dovuti per gli aumenti di cui al comma 1 possono essere effettuati, senza applicazioni di sanzioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 18.

Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) il comma 4-*quater* dell'articolo 14 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, è abrogato;

b) l'ultimo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, è sostituito dal seguente:

«Per la pubblicità luminosa od illuminata la tariffa dell'imposta, per ogni metro quadrato, non può superare i seguenti limiti:

Comuni		Fino a 1 mese	Fino a 3 mesi	Fino a 6 mesi	Fino a 1 anno
Classe I	L.	3.500	8.600	12.200	18.300
Classe II	»	3.100	7.400	11.600	17.100
Classe III	»	2.500	6.100	11.000	15.900
Classe IV	»	2.200	4.800	8.600	13.500
Classe V	»	1.900	4.500	8.000	12.200
Classe VI	»	1.700	4.100	6.100	9.800
Classe VII . . .	»	1.500	3.700	5.500	8.600»;

c) il primo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, è sostituito dal seguente:

«La durata delle affissioni non può essere inferiore a cinque giorni. I diritti dovuti per il servizio delle pubbliche affissioni non possono superare i seguenti limiti per ciascun foglio di cm 70 × 100 o frazione:

Comuni		Tariffa giorni 5	Tariffa per ogni giorno successivo
Classe I	L.	750	80
Classe II	»	700	75
Classe III	»	650	70
Classe IV	»	600	65
Classe V	»	600	60
Classe VI	»	600	55
Classe VII	»	600	50».

2. Per il 1987 le tariffe di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 si applicano automaticamente rapportando ad esse, rispettivamente, la tariffa di cui al comma 1 dell'articolo 8 del detto decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1972 ovvero la tariffa di cui al comma 1 dell'articolo 30 dello stesso decreto presidenziale deliberate o prorogate per l'anno 1987.

3. Per gli anni successivi al 1987 le tariffe di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 sono determinate dal comune nei nuovi limiti ivi previsti, secondo i criteri contenuti negli articoli 3 e 4 del detto decreto presidenziale n. 639 del 1972. In mancanza si intendono prorogate di anno in anno le tariffe risultanti dal rapporto di cui al comma 2.

4. Il comma 4-*bis* dell'articolo 14 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, è sostituito dal seguente:

«4-*bis*. L'ultimo comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, è sostituito dal seguente:

"La pubblicità annuale va computata ad anno solare e le frazioni di anno risultanti dai periodi iniziali o finali vanno liquidate in dodicesimi. La durata di tale pubblicità si intende prorogata di anno in anno con il semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi entro trenta giorni dalla scadenza. Il pagamento così eseguito sostituisce la dichiarazione"».

5. Le misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso convenute nei contratti per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni debbono essere revisionate in relazione alle maggiori riscossioni derivanti dall'applicazione dei precedenti commi. In tale revisione dovrà tenersi conto anche degli aumenti del costo del servizio debitamente documentati, verificatisi dopo l'ultima revisione del contratto, nei limiti del tasso di svalutazione monetaria. In caso di mancato accordo fra le parti, la revisione sarà demandata alla commissione arbitrale di cui al regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36, convertito dalla legge 9 aprile 1931, n. 460.

6. Non si applicano le sanzioni per coloro che per il 1987 hanno pagato l'imposta comunale sulla pubblicità annuale fino al gennaio 1987. Non si fa luogo a rimborsi delle sanzioni già corrisposte.

Art. 19.

Tariffe degli acquedotti

1. Le tariffe degli acquedotti, comunque gestiti dagli enti locali, devono, nel secondo semestre dell'anno 1987, assicurare la copertura di almeno il 60 per cento di tutti i costi di gestione, comprese le spese di personale, per beni, servizi e trasferimenti e per gli oneri di ammortamento dei mutui che per gli stessi sono stati contratti sia direttamente dall'ente gestore o dall'azienda, sia dagli enti proprietari o consorziati. Il consiglio dell'ente delibera, entro il 31 luglio 1987, l'adeguamento della tariffa in relazione alla quantità di acqua erogata o convenzionalmente determinata nell'esercizio precedente.

2. Le deliberazioni delle tariffe sono allegate dall'ente gestore o proprietario al conto consuntivo dell'esercizio di competenza.

3. I comitati provinciali prezzi verificano che le tariffe deliberate dagli enti locali corrispondano a quanto sopra stabilito e ne dispongono direttamente la rettifica ove riscontrino difformità in difetto rispetto ai limiti stabiliti ai precedenti commi.

4. La quota del fondo perequativo spettante ai comuni e alle province per l'anno 1987, determinata in base al reciproco del reddito medio pro-capite provinciale, è corrisposta a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver accertato, per il secondo semestre dell'anno 1987, il provento nella misura minima di cui al comma 1. L'ente è tenuto a trasmettere, entro il 31 marzo 1988, apposita certificazione firmata dal legale rappresentante, dal segretario e dal ragioniere, ove esista. In caso di mancata osservanza, l'ente è tenuto alla restituzione della quota.

5. Le modalità della certificazione sono stabilite, entro il 30 settembre 1987, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia.

6. In applicazione del comma 1 non possono essere apportate riduzioni alla percentuale di copertura del costo del servizio acquedotto precedentemente deliberata.

Art. 20.

Diritto di macellazione dei bovini

1. Sono abrogati l'articolo 4 della legge 6 luglio 1912, n. 832, e il decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 678, relativi al diritto di macellazione dei bovini.

2. Sono estinti i residui debiti e crediti dei comuni verso il Ministero del tesoro per il diritto di macellazione ancora in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 21.

Prestazioni di lavoro straordinario del personale degli istituti di previdenza

1 Fino alla data di assegnazione delle unità di personale di cui all'articolo 6, terzo comma, della legge 7 agosto 1985, n. 428, e, in ogni caso, non oltre il periodo 1° gennaio 1987-31 marzo 1988, nei confronti del personale comunque addetto ai servizi degli istituti di previdenza è confermata, in deroga alle vigenti disposizioni, l'autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario contenuta nel comma 5 dell'articolo 25 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

2. Le prestazioni di lavoro oltre il normale orario di servizio potranno essere richieste, anche con il sistema del cottimo, sulla base di criteri da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

3. La spesa relativa ai compensi per lavoro straordinario connessa con le sopraindicate prestazioni è posta a carico dei bilanci delle casse pensioni degli istituti di previdenza.

Art. 22.

Contributi e prestazioni previdenziali

1 Con effetto dal 1° gennaio 1988, per il versamento dei contributi previdenziali dovuti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, alla Cassa per le pensioni ai sanitari, alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, nonchè all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL), l'ente iscritto è tenuto ad inviare al proprio tesoriere, insieme ai mandati per il pagamento delle retribuzioni, anche i mandati per il versamento di detti contributi con apposita distinta indicante il complessivo ammontare della retribuzione soggetta a contributo ed il numero dei dipendenti cui si riferisce il versamento.

2. Il tesoriere è tenuto a non dare esecuzione al pagamento delle retribuzioni ove non sia stato ottemperato a quanto previsto nel comma 1.

3. Il tesoriere provvederà, entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello cui si riferisce la corresponsione della retribuzione, a versare l'importo direttamente all'ente previdenziale.

4. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'ente datore di lavoro deve provvedere improrogabilmente ad inviare all'ente previdenziale apposita denuncia recante, per ciascun dipendente, la misura della retribuzione annua soggetta a contributo, gli importi dei versamenti effettuati, nonchè copia delle distinte relative all'anno precedente.

5. Gli enti previdenziali saranno tenuti ad effettuare operazioni di revisione della denuncia entro il termine del 31 luglio, notificando le eventuali rettifiche all'ente datore di lavoro, che provvederà ai relativi conguagli nei successivi due mesi.

6. Rimangono ferme le norme concernenti la determinazione della retribuzione annua contributiva prevista dagli ordinamenti degli enti previdenziali, nonchè le norme relative ai conguagli per variazioni intervenute nel corso dell'anno o con effetto retroattivo.

7 Le eventuali morosità pregresse al 31 dicembre 1987 saranno definite entro il termine di cinque anni con le procedure già in vigore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed al tasso di interesse previsto dalla vigente normativa.

8. Le modalità per le predette operazioni saranno approvate con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno.

9. Gli importi degli aumenti previsti dall'articolo 4, comma 1, della legge 17 aprile 1985, n. 141, sono maggiorati dell'ulteriore misura del 50%, con effetto dal 1° luglio 1987 Gli oneri relativi ai miglioramenti di cui trattasi sono a carico delle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

10. In deroga a quanto stabilito in materia di indennità premio di servizio dalla legge 8 marzo 1968, n. 152, per il personale iscritto da almeno un anno all'INADEL, al momento della risoluzione del rapporto, comunque motivata, e indipendentemente dal conseguimento del diritto alla pensione, spetta all'interessato o ai superstiti l'indennità di fine servizio in relazione agli anni maturati.

Art. 23.

Contributi previdenziali a carico dello Stato

1. L'onere dei contributi previdenziali dovuti dalle regioni, dalle province, dai comuni e dalle comunità montane all'INADEL per il periodo 1982-1986 per effetto del computo della maggiore quota dell'indennità integrativa speciale nell'indennità premio di servizio ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299, e successive modificazioni, è assunto a carico dello Stato.

2. La regolazione del debito dello Stato ha luogo entro il limite di 1.200 miliardi mediante rilascio all'INADEL di titoli di Stato aventi valuta 1° gennaio 1987 e tasso di interesse allineato a quello vigente sul mercato alla data stessa.

3. A tal fine il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere titoli di Stato, le cui caratteristiche sono stabilite dal Ministro stesso con propri decreti, ed a versare all'entrata del bilancio dello Stato il ricavo netto dei titoli emessi, con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987.

4. La quota di contributo previdenziale obbligatoria a carico del personale sarà computata in unica soluzione all'atto della riliquidazione dell'indennità premio di servizio. Tale modalità trova applicazione anche nei casi di riliquidazione della predetta indennità derivanti da sentenze passate in giudicato. Le somme dovute a titolo di riliquidazione dell'indennità premio di servizio non danno luogo a corresponsione di interessi e a rivalutazione monetaria.

5. All'onere derivante per l'anno 1987 dal rilascio dei titoli di Stato di cui al comma 2, valutato in lire 1.200 miliardi, ed a quello per i conseguenti interessi, valutati in lire 132 miliardi, per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Cessate gestioni agricolo-alimentari condotte per conto dello Stato».

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 24.

Commissione di ricerca per la finanza locale

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e all'articolo 6, comma trentatreesimo, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è elevata a lire 900 milioni per l'anno 1987.

Art. 25.

Personale della Cassa depositi e prestiti

1. Il quarto comma dell'articolo 11 della legge 13 maggio 1983, n. 197, è sostituito dal seguente:

«La Cassa depositi e prestiti ha un proprio organico di personale amministrativo, tecnico e di ragioneria, organizzato, secondo le funzioni e le attività, in propri livelli funzionali. La dotazione organica dei singoli livelli, la loro equipollenza con le qualifiche funzionali di cui all'articolo 17 della legge 29 marzo 1983, n. 93, le declaratorie nonché le modalità di accesso, sono determinate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, sentita la commissione parlamentare di vigilanza. Le successive variazioni sono adottate con la medesima procedura».

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sarà effettuata l'integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1986, concernente le dotazioni numeriche dei livelli funzionali della Cassa depositi e prestiti e le rispettive equipollenze con l'ordinamento statale, sulla base delle sole proposte del consiglio di amministrazione nonché delle delibere consiliari già adottate in merito.

Art. 26.

Contributo per l'organizzazione del Congresso mondiale dei poteri locali

1. È autorizzata la spesa di lire un miliardo per l'organizzazione in Roma del XXVIII Congresso mondiale dei poteri locali. Il relativo stanziamento è iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1987.

Art. 27.

Contributi associativi

1. Il primo periodo del primo comma dell'articolo 36 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 299, come modificato dall'articolo 31 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, è così sostituito:

«I contributi stabiliti con delibera dagli organi statutari competenti dell'ANCI, dell'UPI, dell'AICCE, dell'UNCEM, della CISPEL, delle altre associazioni degli enti locali e delle loro aziende con carattere nazionale e dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che devono essere corrisposti dagli enti associati, sono riscossi nelle forme previste dall'articolo 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858. Gli enti anzidetti hanno l'obbligo di garantire, sul piano nazionale, adeguate forme di pubblicità relative alle adesioni e ai loro bilanci annuali».

Art. 28.

Competenze della Corte dei conti - Sezione enti locali

1. Al quarto comma dell'articolo 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, le parole: «In ogni caso la Corte esamina la gestione finanziaria degli enti che hanno registrato il maggior aumento della spesa negli ultimi tre anni e la cui spesa pro-capite è superiore alla media.» sono sostituite dalle seguenti: «In ogni caso la Corte esamina la gestione di tutti gli enti i cui consuntivi si chiudano in disavanzo ovvero rechino la indicazione di debiti fuori bilancio. L'elenco relativo è comunicato alla Corte a cura degli organi regionali di controllo.».

Art. 29.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, con esclusione di quello derivante dagli articoli 3, comma 2, 10, comma 11, e 23, valutato in lire 22.213.400 milioni per l'anno 1987, e lire 1.120.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede:

a) quanto a lire 21.105.000 milioni per l'anno 1987 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Disposizioni finanziarie per i comuni e le province (comprese comunità montane)»;

b) quanto a lire 850.000 milioni per l'anno 1987 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Contributo aggiuntivo in favore degli enti locali»;

c) quanto a lire 157.000 milioni per l'anno 1987 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Contributi in favore delle comunità montane»;

d) quanto a lire 1.100.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989 utilizzando le proiezioni per gli stessi anni 1988 e 1989 dell'accantonamento «Concorso statale per mutui contratti dagli enti locali per finalità di investimento» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987;

e) quanto a lire 1.400 milioni per l'anno 1987 e lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento «Incentivi per lo sviluppo economico dell'Arco alpino»;

f) quanto a lire 100.000 milioni per l'anno 1987 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7232 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1987, riduzione conseguente alle economie risultanti per effetto della cessazione nell'anno 1987 dei contributi erariali di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, sui mutui contratti dai comuni e dalle province.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 30.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1987

COSSIGA

FANFANI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
GORIA, *Ministro del tesoro e*, ad interim, *del bilancio e della programmazione economica*
SCALFARO, *Ministro dell'interno*
GUARINO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1987
Atti di Governo, registro n. 66, foglio n. 26

87G0462

DECRETO-LEGGE 30 giugno 1987, n. **257**.

Disposizioni urgenti in materia sanitaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni in materia sanitaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1987 è soppressa la partecipazione alla spesa da parte degli assistiti sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio disposta dall'articolo 12 della legge 26 aprile 1982, n. 181.

2. È, altresì, abrogato il comma 3 dell'articolo 28 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per la parte in cui fissa la partecipazione alla spesa da parte degli assistiti sulle prestazioni specialistiche di cui al decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 98, nella misura del 25 per cento delle tariffe stabilite per convenzioni stipulate ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

3. Ai fini della prevenzione e della cura di forme morbose di particolare rilevanza sociale o di peculiare interesse per la tutela della salute pubblica, il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, stabilisce, con proprio decreto, da emanarsi in sede di prima attuazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, norme per la individuazione dei soggetti esentati dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sulle prestazioni previste dalla vigente legislazione.

Art. 2.

1. L'impiego dei ricettari per la prescrizione o la proposta di prestazioni erogabili dal Servizio sanitario nazionale è riservato ai medici dipendenti dal servizio medesimo o con lo stesso convenzionati nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali.

2. La prescrizione o la proposta di prestazioni erogabili dalle strutture a gestione diretta o convenzionate ed il certificato e l'attestazione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni e integrazioni, sono effettuati sui modulari standardizzati ed a lettura automatica definiti con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con il medesimo decreto sono fissate le modalità di intervento dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato nell'approvvigionamento del ricettario standardizzato del Servizio sanitario nazionale da parte delle regioni.

3. La prescrizione di specialità medicinali e di prodotti galenici erogati dal Servizio sanitario nazionale è limitata al numero massimo di due pezzi per ricetta, fatta eccezione per le specialità medicinali a base di antibiotici in confezione monodose, per le quali la prescrizione e limitata ad un numero massimo di sei pezzi per ricetta. La ricetta non puo contenere contestualmente la prescrizione di una specialità medicinale o di un galenico e di prodotti relativi alle forme di assistenza integrativa regolate da disposizioni nazionali e regionali.

4. Le quote di partecipazione dell'assistito alla spesa per le prestazioni farmaceutiche previste dalle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni, sono così determinate:

a) una quota fissa di L. 1.000 per ricetta;

b) una quota fissa di L. 1.500 per ciascun farmaco con prezzo superiore a L. 5.000 e fino a L. 25.000;

c) una quota fissa di L. 3.000 per ciascun farmaco con prezzo superiore a L. 25.000;

d) una quota complessiva di L. 1.500 per gli antibiotici in confezione monodose qualora l'importo globale della ricetta non superi le L. 25.000 e di L. 3.000 qualora detto importo superi la predetta cifra.

5. A decorrere dal 1° ottobre 1987 le confezioni delle specialità medicinali erogabili dal Servizio sanitario nazionale e dei galenici sono dotate di bollini o fustellati aventi il requisito dell'autoadesività. Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi entro 31 luglio 1987, sono dettate disposizioni in ordine alle caratteristiche tecniche dei fustellati cartografici autoadesivi e alle modalità di adozione dei predetti bollini o fustellati.

6. L'autorizzazione all'acquisto diretto dalle imprese produttrici di preparazioni farmaceutiche in dose e forma di medicamento e dei galenici preconfezionati in confezione ospedaliera è estesa agli enti ed alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza con finalità assistenziali di ricovero e di riabilitazione, riconosciuti dalla regione, limitatamente all'impiego di detti medicamenti all'interno delle predette istituzioni.

7. È fatto divieto alle unità sanitarie locali di stipulare contratti di comodato con ditte fornitrici di prodotti farmaceutici, di materiale per analisi di laboratorio o di apparecchiature o parte di esse per indagini sanitarie o per uso chirurgico, fatto salvo l'impiego per finalità di ricerca o di sperimentazione clinica. Gli anzidetti contratti, ove stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono risolti entro sei mesi dall'anzidetta data.

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo e dell'articolo 1, stimato in lire 385 miliardi per il 1987, in lire 400 miliardi per il 1988 e in lire 412 miliardi per il 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Revisione tickets in materia sanitaria».

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le relative variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. Le specialità medicinali, al momento dell'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata con decreto del Ministro della sanità, a partire dal 1° agosto 1987, sono collocate nelle seguenti classi:

a) farmaci prescrivibili dal Servizio sanitario nazionale;

b) farmaci che, per la loro particolare natura e per le modalità d'uso, sono utilizzabili esclusivamente o nell'ambito ospedaliero o direttamente in sede ambulatoriale, da parte dello specialista;

c) farmaci di automedicazione;

d) altri farmaci non prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale.

2. Il prontuario terapeutico è costituito dai farmaci di cui alla lettera *a)* del comma 1; al prontuario è allegato l'elenco dei farmaci di cui alla lettera *b)* del medesimo comma 1. Il prontuario deve conformarsi ai principi stabiliti dall'articolo 30, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il decreto del Ministro della sanità di cui al comma 1, che concerne l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali, deve contenere, fra l'altro, per ogni specialità l'indicazione della classe di appartenenza nonché del prezzo di vendita, il quale, salvo per l'ipotesi di cui alla lettera *c)* del comma 1, nonché per gli altri prodotti non assoggettati dal CIPE al regime del prezzo amministrato, deve essere determinato dal Comitato interministeriale prezzi entro quaranta giorni dalla richiesta da parte del Ministro della sanità.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto è costituita presso il Ministero della sanità la commissione consultiva unica del farmaco composta da:

a) il Ministro della sanità che la presiede;

b) cinque membri del Ministero della sanità;

c) cinque membri dell'Istituto superiore di sanità;

d) due membri designati dal Consiglio nazionale delle ricerche;

e) venti esperti in chimica e tecnica farmaceutica, in farmacologia, in clinica medica, in discipline specialistiche biologiche, in discipline specialistiche cliniche, in scienze statistiche ed economiche, otto dei quali designati dal Consiglio sanitario nazionale sulla base delle indicazioni provenienti dalle regioni.

5. La commissione di cui al comma 4 è nominata con decreto del Ministro della sanità ed è rinnovata ogni tre anni; gli incarichi degli esperti non sono immediatamente rinnovabili.

6. I compiti della commissione sono:

a) valutare la rispondenza delle specialità medicinali ai requisiti richiesti dalle disposizioni di legge e dalle direttive in materia emanate dalla CEE;

b) proporre la collocazione delle specialità medicinali in una delle classi di cui al comma 1, al momento della loro autorizzazione alla immissione in commercio, ovvero proporre le modifiche di classe di appartenenza quando nuove acquisizioni scientifiche lo rendano necessario;

c) effettuare la revisione di ogni specialità medicinale dopo tre anni dalla registrazione ed annualmente quella dei farmaci di uso ospedaliero ai fini dell'eventuale proposta di estensione alla pratica medica extra-ospedaliera.

7. Il Ministro della sanità, sulla base di un programma di lavoro propostogli dalla commissione di cui al comma 4, in relazione ai principi di cui all'articolo 30, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e tenuto conto del disposto dell'articolo 32, terzo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, provvede entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla revisione del prontuario terapeutico. Fino all'attuazione di detta revisione ha efficacia il prontuario terapeutico vigente.

8. Entro il 31 ottobre 1987, a norma del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, il CIP fissa il prezzo dei farmaci galenici inclusi nel prontuario.

9. La commissione di cui al comma 4, sulla base di un proprio programma di lavoro e tenuto conto delle indicazioni del piano di settore, di cui all'articolo 32, terzo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, con particolare riferimento alle proiezioni temporali programmatiche ivi previste, procede alla valutazione di tutte le specialità medicinali già registrate ai fini di proporre la loro collocazione nelle classi di cui al comma 1 entro il termine del 31 dicembre 1988, nonché ai fini della revisione delle autorizzazioni, in ottemperanza alla direttiva n. 75/319/CEE del 20 maggio 1975, entro il termine del 30 giugno 1990. Con decreto del Ministro della sanità sono adottati gli atti conseguenti.

10. La mancata immissione in commercio dei farmaci entro i diciotto mesi successivi alla emanazione del provvedimento di autorizzazione comporta la decadenza dell'autorizzazione medesima. Per i farmaci già autorizzati, il termine di diciotto mesi decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

1. In deroga a quanto disposto dal terzo comma, punto 7), dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'accordo collettivo nazionale e la relativa convenzione concernente la medicina generale di cui alla disposizione del primo comma del medesimo articolo 48, possono prevedere, in via sperimentale, nelle unità sanitarie locali di tre province, una ubicata nel centro Italia, una nel nord ed una nel sud, che il pagamento ai medici convenzionati sia effettuato con modalità diverse da quelle vigenti.

2. Al fine di unificare e razionalizzare i sistemi di rilevazione e di controllo sulle prescrizioni farmaceutiche, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 luglio 1987, disciplinano con propria legge le modalità per la gestione unitaria, a livello regionale o provinciale, dei rapporti economici con le farmacie per l'erogazione dell'assistenza farmaceutica di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fermi restando l'esercizio della funzione di controllo da parte delle unità sanitarie locali sulle spese farmaceutiche, e l'assunzione delle stesse nei bilanci delle unità sanitarie locali medesime.

Art. 5.

1. A modifica dell'articolo 17, primo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, limitatamente all'esercizio 1987, la quota riservata alle attività a destinazione vincolata e ai piani straordinari, di cui alla lettera *a)*, è rideterminata in complessive lire 500 miliardi.

2. È autorizzata la spesa di lire 19.200 milioni per il quinquennio 1987-1991, da ripartire in ragione di lire 3.200 milioni per l'anno 1987 e lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1991, per l'attuazione, nell'ambito delle ricerche sperimentali e cliniche sulle neoplasie, di un programma cooperativo italo-americano sulla terapia dei tumori.

3. Il coordinamento del programma è affidato al Ministro della sanità che si avvale, per la gestione dei fondi di cui al comma 2, delle modalità previste dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519; il Ministro della sanità tiene conto delle iniziative esistenti in materia e si avvale dell'Istituto superiore di sanità e della collaborazione dell'istituto «Regina Elena» per lo studio e la cura dei tumori, dell'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano, di altri istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, degli istituti universitari e di ricerca italiani, del National Cancer Institute dei National Institutes of Health di Bethesda negli Stati Uniti d'America, nonché del Consiglio nazionale delle ricerche.

4. A carico dei fondi di cui al comma 2 grava ogni spesa occorrente per l'attuazione del programma ivi comprese le spese relative all'acquisto di apparecchiature e materiali di consumo, alla collaborazione di personale estraneo agli istituti addetti alle ricerche, all'effettuazione di missioni in Italia e all'estero anche del personale di ruolo di detti istituti.

5. All'onere derivante dall'attuazione del programma, pari a lire 3.200 milioni per l'anno 1987 ed a lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Programma cooperativo italo-americano sulla terapia dei tumori». Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. I fondi destinati all'Istituto superiore di sanità per la lotta alla sindrome da immuno-deficienza acquisita e per altre iniziative di studio e di ricerca disposte dal Ministro della sanità, con riferimento a problemi socio-sanitari di interesse generale e di particolare rilevanza sono gestiti dall'Istituto medesimo con le modalità previste dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519. I relativi programmi di attività sono predisposti da apposite commissioni di tecnici e di esperti, nominati con decreto del Ministro della sanità. Parimenti con decreto del Ministro della sanità sono approvati gli anzidetti programmi.

7. Le unità sanitarie locali assicurano l'esecuzione del test sierologico per la diagnosi dell'infezione HTLV/III-LAV sulle unità di sangue raccolte, destinando alla trasfusione diretta o alla produzione di emoderivati e di plasmaderivati le unità risultate sierologicamente negative. Le stesse disposizioni si applicano per l'impiego di unità di sangue e suoi derivati, anche di origine placentare, importate dall'estero. Con decreto del Ministro della sanità vengono indicate le norme di carattere tecnico e le modalità per l'esecuzione del predetto test.

8. La riduzione prevista dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, non si applica alla retribuzione corrisposta, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1967, n. 584, a chiunque ceda il proprio sangue per trasfusioni dirette e indirette o per l'elaborazione dei derivati del sangue ad uso terapeutico.

9. A modifica dell'articolo 25, secondo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, limitatamente all'esercizio 1987, tutte le somme, a qualsiasi titolo introitate dalle unità sanitarie locali o alle stesse trasferite ai sensi della lettera *b)* del primo comma dell'articolo 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, possono essere utilizzate per il 50 per cento per spese di investimento e per il 50 per cento per spese di parte corrente.

Art. 6.

1. Al personale in servizio presso gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, e presso gli uffici veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna, di cui alle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614, come modificate dal decreto ministeriale in data 23 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 1986, sono estese le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 13 luglio 1984, n. 302.

2. Al personale in servizio presso gli uffici indicati nel comma 1, posti in località isolate oppure presso uffici compresi in piccoli centri abitati nei quali non vi sia disponibilità di alloggi di tipo economico o popolare, secondo la individuazione effettuata dal Ministero delle finanze, ai sensi del secondo comma dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 852, è esteso il trattamento previsto dallo stesso articolo 4.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo valutato in lire 1.300 milioni annui da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della sanità, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme per il personale tecnico-amministrativo delle Università».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

1. Il limite di età per l'accesso ai concorsi banditi dal Servizio sanitario nazionale è elevato, per il personale

laureato che partecipi a concorsi del ruolo sanitario, a 38 anni per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il personale del Servizio sanitario nazionale del ruolo sanitario, profilo professionale medico o farmacista, di posizione funzionale apicale, già in carriera alla data di entrata in vigore della legge 10 maggio 1964, n. 336, può, a domanda, essere trattenuto in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età.

Art. 8.

1. In attesa di una disciplina organica del settore, l'esecuzione di qualsiasi tipo di analisi cliniche può essere affidata anche ai laureati in medicina e chirurgia, iscritti all'ordine professionale, che hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione per effetto della normativa vigente anteriormente a quella di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 9 settembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 2 novembre 1957, emanato ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, oppure in possesso di specializzazione o libera docenza in una delle branche attinenti al laboratorio di analisi cliniche.

2. Ugualmente possono svolgere le attività di cui al comma 1 i laureati in medicina e chirurgia iscritti al relativo albo professionale, che rivestono posizione di ruolo nelle strutture di cui ai punti 1), 2) e 3) dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 febbraio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 24 febbraio 1984, nonché presso i laboratori di analisi dell'Istituto superiore di sanità e del C.N.R.

Art. 9.

1. L'accesso ai rapporti convenzionali di cui all'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, non è consentito al personale con rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato. Il divieto si applica anche ai titolari di rapporti convenzionali che comportino un impegno settimanale per un numero di ore pari o superiore all'orario vigente, per il personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 32, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e degli accordi nazionali ivi previsti.

2. L'accesso alle convenzioni, eccezione fatta per quelle di medicina generale e pediatrica di libera scelta, è peraltro consentito ai medici tenuti, in base ad un rapporto di lavoro dipendente presso strutture private, anche convenzionate, all'osservanza di un orario di lavoro inferiore a quello previsto per il personale medico dipendente dal Servizio sanitario nazionale con rapporto di lavoro a tempo definito.

3. Non è consentita la contemporanea titolarità dei rapporti convenzionali nell'ambito delle seguenti attività: medico generico di libera scelta, medico specialista pediatra di libera scelta, medico specialista o biologo o chimico titolare di incarico ambulatoriale a rapporto orario, medico specialista o biologo o chimico convenzionato nel proprio gabinetto privato.

4. In nessuno dei casi contemplati nei precedenti commi può, complessivamente, essere superato il numero di ore previsto dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e dagli accordi nazionali ivi richiamati.

5. L'accesso alle convenzioni è incompatibile con lo svolgimento di attività di collaborazione, a qualsiasi titolo, con industrie farmaceutiche.

6. L'accesso alle convenzioni è incompatibile con qualsiasi forma di interesse diretto o per interposta persona o per atti simulati del sanitario o del coniuge non separato o dei parenti ed affini sino al primo grado, in istituzioni sanitarie private convenzionate, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o in industrie farmaceutiche.

7. Nel caso in cui sia accertata qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta del personale convenzionato, di cui all'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale, con industrie farmaceutiche o con istituzioni private convenzionate, vengono risolti, secondo le modalità di cui al comma 10, il rapporto con il sanitario convenzionato o con il dipendente nonché la convenzione con l'istituzione privata interessata.

8. Gli accordi collettivi nazionali, stipulati ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, possono prevedere modalità e limiti ulteriori rispetto a quelli previsti nel presente decreto della contemporanea titolarità di rapporti convenzionali.

9. Le posizioni in contrasto con i commi 1, 2 e 3 devono essere regolarizzate entro il 31 dicembre 1988 mediante opzione degli interessati. In mancanza di opzione espressa, si intende che il personale interessato abbia optato per la conservazione del rapporto di dipendenza, nella ipotesi di cui al comma 1.

10. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto devono essere regolarizzate le posizioni in contrasto con i commi 5 e 6, previa diffida da parte della USL competente, ricevuta la quale l'interessato può regolarizzare la posizione nel termine di cui sopra.

11. Le disposizioni del comma 1 non si applicano fino al 31 dicembre 1988 agli ufficiali medici delle Forze armate, al personale dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, ai medici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al personale medico di cui all'ultimo comma, secondo periodo, dell'articolo unico della legge 26 novembre 1985, n. 687.

Art. 10.

Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1986, n. 921, 28 febbraio 1987, n. 53 e 29 aprile 1987, n. 166.

Art. 11.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1987

COSSIGA

FANFANI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DONAT CATTEN, *Ministro della sanità*

GORIA, *Ministro del tesoro e,* ad interim, *del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1987
Atti di Governo, registro n. 66, foglio n. 25

87G0463

DECRETO-LEGGE 30 giugno 1987, n. **258.**

Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere all'emanazione di norme in materia di smaltimento dei rifiuti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei trasporti, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e per il coordinamento della protezione civile;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. I comuni, i consorzi di comuni e le comunità montane sono autorizzati ad assumere mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti, fino al limite massimo complessivo di lire 900 miliardi, per l'adeguamento alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, degli impianti, delle discariche e delle relative attrezzature fisse per lo smaltimento dei rifiuti urbani, esistenti alla data del 31 dicembre 1986, qualsiasi sia la soluzione tecnica adottata. I relativi oneri di ammortamento sono a carico dello Stato.

2. I soggetti di cui al comma 1 presentano alla regione, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un progetto per l'adeguamento, con l'indicazione dei tempi e delle modalità di attuazione dei lavori nonché dei costi previsti e con una relazione sulla compatibilità ambientale dell'impianto. Entro i successivi quindici giorni le regioni trasmettono al Ministero dell'ambiente l'elenco dei progetti, i costi previsti e tutti gli elementi utili per la ripartizione tra le regioni dei fondi disponibili. Tale ripartizione dovrà essere adottata con decreto del Ministro dell'ambiente, entro i successivi quindici giorni.

3. Entro novanta giorni dalla data di presentazione dei progetti, la regione, o altro ente delegato a tale funzione in base a leggi regionali, approva il progetto previo accertamento dell'idoneità delle soluzioni proposte al fine di assicurare l'osservanza della normativa vigente, nonché l'efficienza della gestione e la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti. La mancata decisione entro il termine indicato equivale ad implicita approvazione del progetto. Entro i successivi trenta giorni, la regione predispone e trasmette al Ministero dell'ambiente e alla Cassa depositi e prestiti l'elenco delle priorità delle domande presentate dai soggetti di cui al comma 1.

4. L'approvazione del progetto di adeguamento produce gli effetti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 3.

5. Per l'adeguamento alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, degli impianti, delle discariche e delle relative attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti, esistenti alla data del 31 dicembre 1986 ed appartenenti a soggetti che non rientrino tra quelli indicati al comma 1, valgono le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.

6. I soggetti di cui al comma 1, entro il termine perentorio di trenta giorni dall'approvazione del progetto, inoltrano le richieste di mutuo alla Cassa depositi e prestiti per l'avvio immediato dell'istruttoria, nonché alle province per conoscenza. In mancanza della definizione dell'ordine di priorità di cui al comma 3, le richieste di mutuo vengono prese in considerazione secondo l'ordine cronologico di presentazione.

7. I lavori di adeguamento devono iniziare entro centoventi giorni dalla data di concessione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti e devono essere ultimati entro diciotto mesi dal loro inizio. L'affidamento dei lavori può avvenire sulla base di gare esplorative volte ad identificare l'offerta economicamente e tecnicamente più vantaggiosa in base ad una pluralità di elementi prefissati dall'amministrazione secondo i criteri di cui all'articolo 24, comma primo, lettera *b)*, della legge 8 agosto 1977, n. 584.

8. Allo scadere del nono mese dall'inizio dei lavori, i soggetti di cui ai commi 1 e 5 presentano alla provincia e alla regione una relazione analitica sullo stato di avanzamento dei lavori e sul rispetto dei tempi di ultimazione fissati dal presente decreto.

9. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 100 miliardi a decorrere dall'anno 1988, si provvede, per gli anni 1988 e 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, parzialmente utilizzando la proiezione per gli anni medesimi dell'accantonamento «Giacimenti ambientali».

Art. 2.

1. Il Ministro dell'ambiente adempie ai compiti che gli derivano dalle competenze di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, trasferitegli dall'articolo 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349, entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le regioni adempiono ai compiti che loro derivano dalle competenze di cui all'articolo 6, lettere *a)*, *b)* e *f)* del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, entro il 31 dicembre 1987 e trasmettono gli atti adottati al Ministro dell'ambiente. Nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 6, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, le regioni determinano le modalità di realizzazione del piano e favoriscono le soluzioni di smaltimento che consentano il riutilizzo, il riciclaggio e l'incenerimento con recupero di energia. L'individuazione delle zone ai sensi dell'articolo 6, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, costituisce variante agli strumenti urbanistici.

3. Il Ministro dell'ambiente esamina, ai fini dell'articolo 4, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *h)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, i piani inviati dalle regioni e trasmette, nei successivi sessanta giorni, eventuali osservazioni per le opportune modifiche e integrazioni dei piani stessi. Il Ministro dell'ambiente, entro il 31 marzo 1988, provvede con proprio decreto, alla ripartizione dei fondi di cui al presente articolo fra le regioni.

4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2 provvede in via sostitutiva il Ministro dell'ambiente.

5. Per la realizzazione dei nuovi impianti, discariche e relative attrezzature fisse e per l'acquisizione di aree destinate alla preselezione, nonché delle opere infrastrutturali per lo smaltimento dei rifiuti urbani rientranti nelle previsioni dei piani regionali di cui ai precedenti commi, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, sono autorizzati ad assumere mutui con la Cassa depositi e prestiti fino ad un limite complessivo di lire 450 miliardi. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del presente decreto.

6. All'onere di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1988 e 1989, derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1987, parzialmente utilizzando la proiezione per gli anni medesimi dell'accantonamento «Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale».

Art. 3.

1. La regione, ai fini dell'istruttoria ed approvazione di singoli progetti relativi agli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani, speciali, nonché tossici e nocivi:

a) acquisisce il parere degli enti locali interessati;

b) istituisce un'apposita conferenza per esprimere parere in ordine alla valutazione degli interessi territoriali e degli effetti dell'intervento. La conferenza è costituita dai componenti del comitato tecnico di cui al paragrafo 0.3 dell'allegato alla deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, come modificato dalla deliberazione del 13 dicembre 1984, e da un rappresentante per ciascuno degli enti ed organismi interessati. I pareri sono espressi entro novanta giorni dalla richiesta.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alle aree vincolate ai sensi del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

3. L'approvazione del progetto deve intervenire entro centoventi giorni dalla data di presentazione agli uffici regionali competenti. Detti uffici possono richiedere ulteriori dati ed informazioni e prescrivere modificazioni al progetto. In tal caso, il predetto termine decorre dalla data di presentazione del progetto modificato. La mancata decisione entro il termine indicato equivale ad implicita approvazione del progetto.

4. L'approvazione del progetto da parte della regione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di enti ed organi regionali, provinciali e comunali.

5. L'approvazione regionale del progetto costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

6. Per gli impianti di smaltimento esistenti al 31 dicembre 1986 e per i quali la regione abbia autorizzato la prosecuzione dell'attività di smaltimento, l'approvazione dei progetti di adeguamento produce gli effetti di cui ai commi 4 e 5.

Art. 4.

1. Qualora i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, non provvedano nei termini previsti dal presente decreto all'adeguamento degli impianti, discariche e relative attrezzature fisse di cui all'articolo 1 delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, la regione interviene in via sostitutiva, avvalendosi dei finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto. A tal fine le richieste di mutuo sono inoltrate dalla regione alla Cassa depositi e prestiti entro il 31 dicembre 1987 ed i lavori di adeguamento dovranno iniziare entro centoventi giorni dalla data di concessione del mutuo per essere ultimati entro diciotto mesi dal loro inizio.

2. In caso di inadempienza della regione, il Ministero dell'ambiente provvede ai sensi dell'articolo 2, comma 4, nominando un commissario *ad acta* che si avvale dei finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 1. del presente decreto.

3. Qualora gli enti individuati dai piani regionali quali titolari della realizzazione degli impianti di smaltimento non provvedano alla loro realizzazione nei termini indicati dai piani, la regione si sostituisce ad essi nell'esecuzione delle opere.

4. Gli oneri derivanti dalla realizzazione e gestione degli impianti sono posti a carico dei comuni che in base ai piani regionali devono utilizzare gli impianti.

Art. 5.

1. Le regioni, entro il termine perentorio del 31 dicembre 1987, approvano piani per la bonifica di aree inquinate.

2. I piani di cui al comma 1 devono prevedere:

a) l'ordine di priorità degli interventi;

b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinanti presenti;

c) i soggetti cui compete l'intervento e gli enti che ad essi devono sostituirsi in caso di inadempienza;

d) le modalità per l'intervento di bonifica e risanamento ambientale;

e) le procedure di affidamento dei lavori;

f) la stima degli oneri finanziari;

g) le modalità di smaltimento dei materiali da asportare;

h) le eventuali misure cautelari a carattere di urgenza per la tutela dell'ambiente.

3. Le regioni provvedono al periodico aggiornamento dei piani di cui al comma 1 sulla base delle risultanze delle indagini e verifiche effettuate dalle autorità di controllo.

4. I piani di cui al comma 1 devono essere trasmessi entro il 31 gennaio 1988 al Ministro dell'ambiente che, entro centoventi giorni, predispone l'ordine di priorità ai fini della concessione del contributo di cui al comma 8.

5. In caso di inadempienza regionale il Ministro dell'ambiente provvede in via sostitutiva in relazione alle singole aree di intervento, tenendo conto anche dell'attività tecnica ed amministrativa eventualmente già posta in essere dalla regione.

6. Il Ministro dell'ambiente invia alle regioni i piani predisposti ai sensi del comma 5.

7 A partire dal 30 giugno 1988, il Ministro dell'ambiente riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di avanzamento dei programmi di bonifica.

8. Al fine di eseguire gli interventi previsti nei piani di cui ai commi precedenti è concesso, con decreto del Ministro dell'ambiente, un contributo, a valere sulle disponibilità di cui al comma 9 in base a criteri determinati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro del tesoro.

9. All'onere derivante dagli interventi di bonifica di cui al presente articolo, valutato in lire 50 miliardi annui per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale».

Art. 6.

1. Il Ministero dell'ambiente predispone entro il 30 giugno 1988 la mappa completa delle discariche e degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali, compresi quelli tossici e nocivi.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in 2 miliardi di lire per l'anno 1987 e in 3 miliardi di lire per l'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale».

Art. 7

1 Le concessioni di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, possono essere affidate dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, o dai soggetti che ad essi si siano sostituiti, oltre che per la gestione, anche per la realizzazione, eventualmente in modo unitario, degli impianti di smaltimento dei rifiuti, sulla base di una convenzione tipo, approvata con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, che preveda le modalità di definizione del piano finanziario, il limite massimo di contributo pubblico, i criteri di riscossione delle tariffe, le ipotesi di revoca e di decadenza dalla concessione, la procedura per l'accertamento della validità tecnica della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori, per i collaudi ed i controlli per l'intero periodo della concessione.

2. Al primo comma dell'articolo 268 del regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come sostituito dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché gli eventuali oneri finanziari del capitale investito».

Art. 8.

1 I termini entro i quali gli impianti, le discariche e le attrezzature fisse esistenti per lo smaltimento dei rifiuti debbono essere adeguati alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sono differiti al 31 dicembre 1987.

2. I termini di adeguamento di cui al comma 1 sono differiti al 31 marzo 1988 per gli impianti e relative attrezzature per i quali sia in atto la procedura per l'assunzione del mutuo e fino alla data di ultimazione dei lavori prevista dall'articolo 1, comma 7, qualora entro il 31 marzo 1988 intervenga la concessione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti.

3. Per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, che non ottengano i mutui dalla Cassa depositi e prestiti nonché per i soggetti di cui al medesimo articolo 1, comma 5, le regioni stabiliscono i termini entro i quali i lavori di adeguamento devono iniziare ed essere ultimati. In ogni caso i lavori devono essere iniziati non oltre centoventi giorni dall'approvazione del progetto e devono essere ultimati entro diciotto mesi dal loro inizio.

Art. 9.

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie disciplinate dal presente decreto.

2. I benefici di cui al presente decreto si estendono alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, le quali possono individuare enti territoriali diversi da quelli contemplati dall'articolo 1, comma 1.

Art. 10.

1. È istituito con sede in Roma, presso il Ministero dell'ambiente, l'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti nelle varie fasi, presso il quale devono iscriversi le imprese che, a qualsiasi titolo, intendono svolgere una o più attività previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché con il Ministro dei trasporti, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'interno, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità organizzative e di funzionamento e stabiliti i requisiti, i termini, le modalità e i diritti di iscrizione.

2. A partire dalla data di effettiva operatività dell'albo, fissata con decreto del Ministro dell'ambiente, l'iscrizione allo stesso è condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 6, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

3. Alla gestione dell'albo sono destinate cinque unità di personale comandato da amministrazioni dello Stato ed enti pubblici secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente.

4. All'onere derivante dall'istituzione dell'albo si provvede mediante riduzione del capitolo 1142 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1987 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 11.

1. In deroga a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, il trasporto ferroviario protetto di rifiuti speciali, tossici e nocivi è disciplinato con apposito regolamento da adottarsi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dei trasporti, sentita la commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

2. Le spese relative al trasporto ferroviario dei rifiuti di cui al comma 1 sono in ogni caso a carico dei produttori dei rifiuti stessi.

Art. 12.

1. Ai provvedimenti giurisdizionali comportanti sospensioni dell'esecuzione degli atti di cui al presente decreto, comunque preordinati o utili alla realizzazione di impianti e attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti e alla bonifica delle aree inquinate a causa dell'inadeguato smaltimento dei rifiuti medesimi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma quarto, della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Art. 13.

1. Alle imprese industriali che intendono modificare i cicli produttivi, al fine di ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti prodotti ovvero di favorire il recupero di materiali sono concessi in via prioritaria le agevolazioni previste dagli articoli 14 e seguenti della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Le modalità, i tempi e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni predette sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sanità.

2. Qualora le modifiche dei cicli produttivi di cui al comma 1 comportino anche recupero energetico, sono concessi, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente, i contributi di cui all'articolo 10 della legge 29 maggio 1982, n. 308.

3. Per i programmi di investimento delle imprese destinati a realizzare o adeguare impianti per il recupero dai rifiuti di materiali e di fonti energetiche, ovvero ad attuare progetti pilota per la gestione e lo smaltimento di qualsiasi tipo di rifiuti, il Ministro dell'ambiente concede contributi in conto capitale nella misura del 30% delle spese di investimento.

4. In esecuzione dell'articolo 2, comma 20, della legge 8 luglio 1986, n. 349 e dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, predispone entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto un piano nazionale di ricerca in materia di smaltimento di rifiuti solidi, degli scarichi liquidi, dei fanghi derivanti dalla depurazione degli effluenti o dai processi di incenerimento, con riguardo alla riduzione delle quantità prodotte ed al recupero di materiali e fonti energetiche.

5. Gli oneri derivanti dall'esecuzione di programmi predisposti dai comuni per attuare la raccolta differenziata delle frazioni merceologiche dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti urbani pericolosi, fanno carico al servizio di raccolta e smaltimento. Il Ministero dell'ambiente concorre nella misura massima del 50% al finanziamento degli impianti e servizi per l'utilizzo e la commercializzazione dei materiali recuperati.

6. Per le finalità di cui al comma 3, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1987, 1988 e 1989, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1987, all'uopo parzialmente utilizzando la proiezione per

gli anni medesimi dell'accantonamento «Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale».

7. All'onere derivante dall'applicazione del comma 4, valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1987 ed in lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale».

8. All'onere derivante dall'applicazione del comma 5, valutato in 5 miliardi di lire per l'anno 1988 e in 10 miliardi per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, parzialmente utilizzando l'accantonamento «Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale».

Art. 14.

1. Per l'assolvimento dei compiti attribuiti dal presente decreto, il Ministro dell'ambiente si avvale di un apposito comitato tecnico-scientifico in esecuzione delle facoltà previste dall'articolo 11, comma 7, della legge 8 luglio 1986, n. 349. Il Comitato è articolato per sezioni in relazione ai distinti compiti previsti dal presente decreto.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, viene determinata l'indennità dei membri del comitato di cui al comma 1.

3. Alla relativa spesa si provvede mediante riduzione del capitolo 1142 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1987 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 15.

1. Le richieste di mutuo presentate ai sensi dei decreti-legge 31 dicembre 1986, n. 924, 28 febbraio 1987, n. 54 e 2 maggio 1987, n. 168, sono reiterate nei termini stabiliti dal presente decreto e secondo le procedure in esso fissate.

Art. 16.

1. Il fondo per la protezione civile, istituito con l'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, è integrato per l'anno 1987 dalla somma di lire 200 miliardi per far fronte alle emergenze ed agli urgenti interventi diretti ad assicurare la potabilizzazione delle acque ed a superare le situazioni di crisi idrica, ivi compresi gli interventi di manutenzione e di bonifica dei corpi idrici e delle reti di adduzione e di distribuzione di acqua destinata ad uso potabile, nonché allo smaltimento dei rifiuti abbandonati in aree vulnerabili dai quali derivano gravi pericoli di danno ambientale e alla bonifica delle aree medesime.

2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, con i poteri di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938, provvede, con proprie ordinanze, emanate d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro della sanità, all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. All'onere di lire 200 miliardi di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1987-1989 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 100 miliardi, l'accantonamento «Giacimenti ambientali», e quanto a lire 100 miliardi, l'accantonamento «Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale».

Art. 17

1. In attesa della predisposizione del regolamento per i lavori, le provviste e i servizi da eseguirsi in economia da parte del Ministero dell'ambiente, il Ministero medesimo può avvalersi del regolamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1985, n. 359.

Art. 18.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1987

COSSIGA

FANFANI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
PAVAN, *Ministro dell'ambiente*
SCALFARO, *Ministro dell'interno*
GORIA, *Ministro del tesoro e*, ad interim, *del bilancio e della programmazione economica*
TRAVAGLINI, *Ministro dei trasporti*
PIGA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
DONAT CATTIN, *Ministro della sanità*
ZAMBERLETTI, *Ministro per il coordinamento della protezione civile*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1987
Atti di governo, registro n. 66, foglio n. 24

87G0464

COMUNICATI

Mancata conversione del decreto-legge 29 aprile 1987, n. 166.

Il decreto-legge 29 aprile 1987, n. 166, recante: «Disposizioni urgenti in materia sanitaria» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 2 maggio 1987.

87A5586

Mancata conversione del decreto-legge 2 maggio 1987, n. 167

Il decreto-legge 2 maggio 1987, n. 167, recante, «Provvedimenti urgenti per la finanza locale», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 2 maggio 1987.

87A5522

Mancata conversione del decreto-legge 2 maggio 1987, n. 168

Il decreto-legge 2 maggio 1987, n. 168, recante: «Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 2 maggio 1987.

87A5585

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 12 giugno 1987.

Autorizzazione al presidio ospedaliero «Vito Fazzi» dell'unità sanitaria locale n. 1 di Lecce ad espletare attività di prelievo di pancreas da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente del comitato di gestione dell'U.S.L. n. 1 di Lecce, in data 10 aprile 1985, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo di pancreas da cadavere a scopo di trapianto terapeutico presso il presidio ospedaliero «Vito Fazzi»;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici eseguiti dall'Istituto superiore di sanità in data 9 maggio 1986;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 10 giugno 1987;

Considerato che in base agli accertamenti tecnici eseguiti ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo di pancreas da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra citata legge;

Decreta:

Art. 1.

Il presidio ospedaliero «Vito Fazzi» della U.S.L. n. 1 di Lecce è autorizzato alle attività di prelievo di pancreas da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 2.

Le operazioni di prelievo di pancreas da cadavere a scopo di trapianto terapeutico debbono essere eseguite nelle sale operatorie del reparto operatorio della nuova sede del presidio ospedaliero «Vito Fazzi».

Art. 3.

Le operazioni di prelievo di pancreas debbono essere eseguite dal prof. Nicola Galante, primario della divisione di chirurgia generale del presidio ospedaliero «Vito Fazzi» di Lecce, a condizione che tale attività sia svolta in collaborazione con una équipe debitamente autorizzata al prelievo di pancreas.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo di pancreas da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 6.

Il presidente del comitato di gestione dell'U.S.L. n. 1 di Lecce è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1987

Il Ministro: DONAT CATTIN

87A5288

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 11 luglio 1986.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di quattro francobolli ordinari appartenenti alla serie «Il lavoro italiano per il mondo».

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 1983 con il quale è stata autorizzata l'emissione a partire dal 1984, di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, aventi come tematica «Il lavoro italiano per il mondo»;

Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1985 con il quale è stata autorizzata nel 1986, fra l'altro, l'emissione di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere quattro francobolli appartenenti alla suddetta serie dedicati due alla moda italiana e due all'industria italiana;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1685 del 1° luglio 1986;

Decreta:

Articolo unico

Sono emessi quattro francobolli della serie «Il lavoro italiano per il mondo» dedicati due alla moda italiana nel valore di lire 450 e due all'industria italiana nel valore da lire 650.

I francobolli sono stampati in rotocalco su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 50,8 x 30; formato stampa: mm 46,8 x 26; dentellatura: 14¼ x 13¼; colori: quadricromia; foglio: per i valori da L. 450: venti valori per ciascun soggetto composti su foglio unico completato da venti chiudilettera con la leggenda «MODA ITALIANA» (formato chiudilettera mm 25,4 x 30); per i valori da L. 650: cinquanta esemplari.

Le vignette dei valori da L. 450 riproducono alcuni prodotti della moda italiana.

I valori da L. 650 sono dedicati a due aziende rappresentative dell'industria italiana: Breda e Olivetti.

Su ciascun francobollo figurano la leggenda «LAVORO ITALIANO PER IL MONDO» la scritta «ITALIA» e rispettivamente il valore «450» e «650».

Sui valori da L. 650 è riportata la denominazione dell'azienda prescelta: rispettivamente «BREDA» e «OLIVETTI».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 luglio 1986

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

p. *Il Ministro del tesoro*
RAVAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1987
Registro n. 21 Poste, foglio n. 327

87A5408

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 20 maggio 1987.

Approvazione di una modifica alle condizioni speciali di polizza di forme assicurative a prestazione rivalutabile in vigore, secondo quanto richiesto dalla S.p.a. Latina vita, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma sulla vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 25 febbraio 1987 della Società per azioni Latina vita, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una modifica alle condizioni speciali di polizza di forme assicurative a prestazione rivalutabile in vigore;

Vista la nota in data 7 maggio 1987 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

È approvata, la modifica alle condizioni speciali di polizza per forme assicurative a prestazione rivalutabile, approvate con decreti ministeriali 20 ottobre 1984 e 10 ottobre 1986, relative al periodo di osservazione previsto nella gestione del Fondo 3A che sarà spostato dal 1° gennaio-31 dicembre al 1° ottobre-30 settembre di ogni anno, secondo quanto richiesto dalla S.p.a. Latina vita, con sede in Milano.

Roma, addì 20 maggio 1987

Il Ministro: PIGA

87A5536

DECRETO 8 giugno 1987.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e condizioni speciali di polizza, presentate dalla S.p.a. Sara vita, in Roma, aderente al «Pool italiano per la previdenza assicurativa degli handicappati».

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma sulla vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 28 gennaio 1987 e 6 aprile 1987 della società per azioni Sara vita, aderente al «Pool italiano per la previdenza assicurativa degli handicappati», con sede in Roma, intese ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita a favore di portatori di handicap e delle relative condizioni speciali di polizza, nonché di una tariffa di opzione per la conversione in una rendita vitalizia immediata dei capitali liquidati a scadenza;

Vista la nota in data 13 aprile 1987 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni speciali di polizza, presentate dalla Società per azioni Sara vita, con sede in Roma, aderente al «Pool italiano per la previdenza assicurativa degli handicappati»:

tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata a favore di portatori di handicap (tasso tecnico 3%);

condizioni speciali di polizza da applicare alla predetta tariffa;

tariffa di opzione per la conversione in una rendita vitalizia immediata dei capitali liquidati a scadenza o in caso di morte dell'assicurato nella forma vita intera, mista e temporanea caso morte.

Roma, addì 8 giugno 1987

Il Ministro: PIGA

87A5533

DECRETO 10 giugno 1987.

Approvazione di condizioni speciali di polizza comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, presentate dalla S.p.a. Assicurazioni generali, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma sulla vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 2 dicembre 1986, 27 febbraio 1987 e 7 aprile 1987 della società per azioni Assicurazioni generali, con sede in Roma, intese ad ottenere l'approvazione di condizioni speciali di polizza comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, in aggiunta alle corrispondenti già approvate da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore;

Vista la nota in data 30 aprile 1987 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, condizioni speciali di polizza comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, in aggiunta alle corrispondenti già approvate con decreto ministeriale 12 luglio 1985, da applicare alle sottoindicate tariffe di assicurazione sulla vita presentate dalla S.p.a. Assicurazioni generali, con sede in Roma:

tariffe numeri 9 RIV e 9F RIV - assicurazioni di rendita vitalizia immediata rivalutabile su di una testa, rispettivamente maschile e femminile;

tariffe numeri 9 (m.a.g.) RIV e 9F (m.a.g.) RIV - assicurazioni di rendita vitalizia immediata rivalutabile su di una testa, rispettivamente maschile e femminile con un numero minimo di annualità comunque garantito;

tariffa n. 10 RIV - assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste interamente o parzialmente reversibile a favore della testa superstite.

Art. 2.

La S.p.a. Assicurazioni generali è tenuta a presentare annualmente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, appositi moduli 8 e 10 concernenti le forme assicurative approvate con il presente decreto nonché un rendiconto della gestione del fondo speciale costituito con il portafoglio relativo alle forme assicurative anzidette.

Il rendiconto di cui al comma precedente dovrà essere certificato da una società di revisione iscritta all'albo speciale previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Roma, addì 10 giugno 1987

Il Ministro: PIGA

87A5534

DECRETO 10 giugno 1987.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza, presentate dalla S.p.a. Italia assicurazioni, in Genova.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma sulla vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 5 dicembre 1986 e 25 marzo 1987 della società per azioni Italia assicurazioni, con sede in Genova, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza;

Vista la nota in data 30 aprile 1987 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

È approvata, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita e le relative condizioni speciali di polizza, presentate dalla società per azioni Italia assicurazioni, con sede in Genova:

tariffa n. 3U - assicurazione mista, a premio unico, in sostituzione dell'analoga tariffa approvata con decreto ministeriale del 27 dicembre 1979;

condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, della sopracitata tariffa 3U.

Art. 2.

La S.p.a. Italia assicurazioni è tenuta a presentare annualmente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, appositi moduli 8 e 10 concernenti le forme assicurative approvate con il presente decreto nonché un rendiconto della gestione del fondo speciale costituito con il portafoglio relativo alle forme assicurative anzidette.

Il rendiconto di cui al comma precedente dovrà essere certificato da una società di revisione iscritta all'albo speciale previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Roma, addì 10 giugno 1987

Il Ministro: PIGA

87A5535

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 20 giugno 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Sora-Aquino-Pontecorvo.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Premesso che:

con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 gennaio 1986, venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Aquino, Sora e Pontecorvo e ne venne approvato lo statuto;

con decreto ministeriale in data 1° ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 novembre 1986, vennero elencati i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, esistenti nelle predette diocesi, estintisi unitamente alle mense vescovili;

Visto il proprio decreto in data 31 gennaio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 marzo 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Sora-Aquino-Pontecorvo, avente sede in Sora (Frosinone);

Visto il provvedimento in data 9 giugno 1987, con il quale il vescovo diocesano di Sora-Aquino-Pontecorvo decreta la modifica della denominazione dell'Istituto per il sostentamento del clero da «interdiocesano» a «diocesano» ed approva lo statuto dell'Istituto diocesano;

Visti gli articoli 22, 23 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

E conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Sora-Aquino-Pontecorvo, avente sede in Sora (Frosinone).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'ente, datato 9 giugno 1987 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Sora-Aquino-Pontecorvo acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Da detta data perde la personalità giuridica civile l'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Aquino, Sora e Pontecorvo.

Art. 5.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* il decreto ministeriale 20 dicembre 1985, citato in narrativa, è abrogato per la parte relativa all'approvazione dello statuto dell'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Aquino, Sora e Pontecorvo.

Art. 6.

Resta ferma la data del 7 gennaio 1986 relativamente alla perdita della personalità giuridica civile da parte delle mense vescovili, dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, di cui al decreto ministeriale datato 1° ottobre 1986, citato in narrativa.

Art. 7.

L'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Sora-Aquino-Pontecorvo succede, in tutti i rapporti attivi e passivi:

alle mense vescovili, ai benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, di cui al decreto ministeriale 1° ottobre 1986, citato in narrativa;

all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Aquino, Sora e Pontecorvo.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto diocesano è costituito dai beni di detti enti.

Art. 8.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 20 giugno 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A5411

DECRETO 20 giugno 1987.

Integrazione al decreto ministeriale 7 novembre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a ventuno parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di quattro chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Ascoli Satriano.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 7 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 novembre 1986, con il quale:

è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle ventuno parrocchie costituite nella diocesi di Ascoli Satriano;

sono state dichiarate estinte quattro chiese parrocchiali;

sono state individuate la o le parrocchie che succedono a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano integra l'elenco delle chiese parrocchiali estintesi;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nel decreto ministeriale in data 7 novembre 1986, richiamato in premessa:

l'inizio dell'art. 3 è sostituito come segue:

«Dalla predetta data perdono la personalità giuridica civile le seguenti cinque chiese parrocchiali, tutte in comuni della provincia di Foggia:»;

l'elenco di cui all'art. 3 è integrato come segue:

«5. Stornara, chiesa parrocchiale di S. Rocco, già S. Maria della Stella, sita in 71047 Stornara»;

l'inizio dell'art. 4 è sostituito come segue:

«Alle cinque chiese parrocchiali estinte di cui al precedente art. 3 succedono, in tutti i rapporti attivi e passivi, le parrocchie aventi la stessa sede ma diversa denominazione, per ognuna indicate:»;

l'elenco di cui all'art. 4 è integrato come:

«5. Stornara, alla chiesa parrocchiale di S. Rocco, già S. Maria della Stella, per quanto concerne tutto il patrimonio, la parrocchia di S. Rocco».

Roma, addì 20 giugno 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A5413

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», in Roma, ad accettare una eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1987, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1987, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 89, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», viene autorizzata ad accettare col beneficio d'inventario l'eredità disposta dal sig. Uggè Alessandro, nato a Milano il 13 maggio 1899 ed ivi deceduto il 6 luglio 1978 con testamento olografo del 12 marzo 1978, pubblicato dal notaio dott. Gino Giscosa di Milano in data 20 luglio 1978, n. 64169 di repertorio, registrato a Gavirate (Varese) il 24 luglio 1978, al n. 1030, vol. 195, consistente in beni immobili siti nei comuni di Milano, Rho, Pero e Pisa valutati dagli uffici tecnici erariali di Milano e Pisa in L. 11.962.500.000, beni mobili per complessive L. 2.695.919.431 nonché nell'intero capitale della Società a r.l. S. Adele, di L. 5.600.000 e nella quota di 1/2 della società per azioni «La Garanzia immobiliare», sede di Milano, con un capitale di L. 2.000.000, quota di 1/2 L. 1.000.000, per l'importo complessivo di L. 14.642.657.446 al netto delle passività.

87A5417

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Autorizzazione al Governo della Repubblica di Turchia ad acquistare alcuni immobili

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 giugno 1987, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1987, registro n. 10 Esteri, foglio n. 101, il Governo della Repubblica di Turchia è stato autorizzato ad acquistare gli immobili facenti parte del complesso denominato Parco delle Rondini, siti in località Pineta Mare nel comune di Castel Volturno, da destinare ad alloggi delle Forze armate turche di stanza in Italia presso il quartiere generale NATO a Napoli.

87A5419

MINISTERO DELLE FINANZE

Sostituzione di un componente la Commissione censuaria centrale

Con decreto ministeriale 14 marzo 1987, registrato alla Corte dei conti il 2 giugno 1987, registro n. 25 Finanze, foglio n. 282, il dott. Felice Maria Filocamo, magistrato di Cassazione, nato a Serra S. Bruno (Catanzaro) il 25 maggio 1928, è stato nominato membro effettivo di ambedue le sezioni della Commissione censuaria centrale, in sostituzione del dott. Arnaldo Venditti.

87A5458

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Nomina del commissario liquidatore della S.m.s. «La San Marco», in Verona

Con decreto ministeriale 9 giugno 1987 il dott. Roberto Maria Rubini è stato nominato commissario liquidatore della società di mutuo soccorso «La San Marco», con sede in Verona, in sostituzione del rag. Luigi Barbieri, dimissionario.

Al commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso delle spese, un compenso la cui misura sarà stabilita con successivo decreto.

87A5548

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 9 giugno 1987 il dott. Renato Salvato, residente in Latina in via XXIV Maggio n. 20, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa edile «Combattenti», con sede in Latina, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina del commissario liquidatore con precedente decreto in data 7 agosto 1957, in sostituzione dell'ing. Palombi Renato.

Con decreto ministeriale 9 giugno 1987 il sig. Regina Donato, residente in Avigliano (Potenza) in via Gianturco n. 101, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «La Reduce aviglianese», con sede in Avigliano (Potenza), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto del 5 maggio 1958 in sostituzione del sig. Vito Rosa.

Con decreto ministeriale 9 giugno 1987 il dott. Renato Salvato, residente in via XXIV Maggio n. 20, Latina, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa agricola «Ente cooperativo tra agricoltori della provincia di Latina», con sede in Latina, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto in data 21 gennaio 1966 in sostituzione del dott. Rolando Accapezzato.

Con decreto ministeriale 9 giugno 1987, il rag. Santomarco Filomeno Liberato, residente a Isernia, via S. Lazzaro n. 87, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa agricola «Centro cunicolo molisano Soc. coop.va a r.l.», con sede in Monteroduni (Isernia), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto del 18 gennaio 1985, in sostituzione del rag. Amico Antenucci che ha rinunciato all'incarico.

Con decreto ministeriale 9 giugno 1987, il dott. Renato Salvato, residente in Latina, via XXIV Maggio n. 20, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa agricola «Miglioramento agricolo Colle Pareto, con sede in Borgo Grappa (Latina) in liquidazione ex art. 2544 del codice civile in sostituzione del dott. Umberto Bruni.

Con decreto ministeriale 9 giugno 1987, il dott. Lauretti Alberto, residente a Latina in via Napoleone Bonaparte, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Leven», con sede in Latina, in liquidazione ex art. 2540 del codice civile in sostituzione del dott. Roberto Marcarelli.

Con decreto ministeriale 9 giugno 1987, il dott. Renato Nigro, residente a Napoli in via Crispi n. 98, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Lindor-Net a r.l.», con sede in Napoli, già posta in liquidazione ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale del 9 gennaio 1987, in sostituzione del rag. Alfonso Cristofano, dimissionario.

Con decreto ministeriale 9 giugno 1987, il sig. Zaccardo Pasquale, nato a Muro Lucano (Potenza) il 20 marzo 1912 ed ivi residente in piazza Don Minzoni, 30, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Approvvigionamento presidenza edilizia Ape», con sede in Pescopagano (Potenza), in liquidazione ex art. 2544 del codice civile in sostitizione del dott. proc. Areneo Dante.

Con decreto ministeriale 9 giugno 1987, l'avv. Francesco Abiusi, residente in Catanzaro, piazza Montegrappa, 8, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «La Quinta», con sede in Cotronei (Catanzaro), in liquidazione ex art. 2544 del codice civile in sostituzione del dott. Fregola Eugenio.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1987 ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Mangiacapre» Soc. coop.va edilizia a r.l., con sede in Aversa (Caserta), costituita l'11 gennaio 1956 con atto a rogito del notaio dott. Luigi Farinaro, ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi il dott. Nino Caturano.

87A5549

MINISTERO DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di maggio 1987

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di maggio 1987 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1986		110.412.608.223		
Gestione di bilancio	Entrate finali	83.123.075.053.865		— 58.390.451.748.221
	Spese finali		141.513.526.802.086	
	Rimborso di prestiti		13.599.453.826.428	
	Accensione di prestiti	58.685.577.232.686		
	TOTALE	141.808.652.286.551	155.112.980.628.514	— 13.304.328.341.963
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	812.955.206.162.760	767.301.091.960.598	+ 45.654.114.202.162
	Crediti di tesoreria	329.281.534.733.650	361.626.545.913.313	— 32.345.011.179.663
	TOTALE	1.142.236.740.896.410	1.128.927.637.873.911	+ 13.309.103.022.499
TOTALE COMPLESSIVO		1.284.155.805.791.184	1.284.040.618.502.425	
Fondo di cassa al 31 maggio 1987			115.187.288.759	— 4.774.680.536
TOTALE A PAREGGIO		1.284.155.805.791.184	1.284.155.805.791.184	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1986	Al 31 maggio 1987	VARIAZIONI (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	110.412.608.223	115.187.288.759	+ 4.774.680.536
Crediti di tesoreria	190.733.400.381.938	223.078.411.561.601	+ 32.345.011.179.663
TOTALE	190.843.812.990.161	223.193.598.850.360	+ 32.349.785.860.199
Debiti di tesoreria	451.250.984.161.469	496.905.098.363.631	— 45.654.114.202.162
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 260.407.171.171.308	— 273.711.499.513.271	— 13.304.328.341.963

Circolazione di Stato (metallica) al 31 maggio 1987: 1.127.694 (miliardi di lire).

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale reggente: PASQUA

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 31 MAGGIO 1987

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — **Entrate tributarie**	**64.758.000.000.000 ***				
TITOLO II — **Entrate extra tributarie**	**18.214.316.346.491 ***				
ENTRATE CORRENTI	**82.972.316.346.491 ***	TITOLO I — **Spese correnti**	**120.469.963.189.296**	Risparmio pubblico	— 37.497.646.842.805 *
TITOLO III — **Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti**	**150.758.707.374 ***	TITOLO II — **Spese in conto capitale**	**21.043.563.612.790**		
ENTRATE FINALI	**83.123.075.053.865**	**SPESE FINALI**	**141.513.526.802.086**	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	— 58.390.451.748.221
		TITOLO III — **Rimborso di prestiti**	**13.599.453.826.428**		
ENTRATE FINALI	**83.123.075.053.865**	**SPESE COMPLESSIVE**	**155.112.980.628.514**	Ricorso al mercato	— 71.989.905.574.649
TITOLO IV — **Accensione di prestiti**	**58.685.577.232.686**				
ENTRATE COMPLESSIVE	**141.808.652.286.551**	**SPESE COMPLESSIVE**	**155.112.980.628.514**	Saldo di esecuzione del bilancio	— 13.304.328.341.963

* Dati provvisori

87A5542

BANCA

Situazione al

ATTIVO

Voce							
ORO							
I — In cassa				L.	2.347.763.908.294		
II — In deposito all'estero				»	23.215.331.576.744		25.563.095.485.038
CREDITI IN ORO (FECoM)						L.	9.074.890.062.883
CASSA						»	249.848.431.576
RISCONTI E ANTICIPAZIONI							
I Risconto di portafoglio:							
ordinario			L.	266.436.052.609			
ammassi			»	2.063.972.705.869	2.330.408.758.478		
II Anticipazioni:							
in conto corrente			L.	775.527.455.065			
— a scadenza fissa			»				
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974			»		775.527.455.065		
III — Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione				L.			3.105.936.213.543
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI						L.	—
ATTIVITA VERSO L'ESTERO IN VALUTA							
I — ECU				L.	10.468.735.311.227		
II — Altre attività:							
— biglietti e divise			L.	982.428.098			
corrispondenti in conto corrente			»	499.732.716.609			
depositi vincolati			»	1.240.334.692.966			
diverse			»	120.637.293.930	1.861.687.131.603		12.330.422.442.830
CREDITI IN DOLLARI (FECoM)						L.	1.393.845.474.694
UFFICIO ITALIANO CAMBI							
I — Conto corrente ordinario (saldo debitore)				L.	19.803.343.073.136		
II — Conti speciali				»	3.145.204.110.972		22.948.547.184.108
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA AL TESORO						L.	—
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore)						»	60.266.156.089.563
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO						»	558.243.213.747
TITOLI DI PROPRIETA							
I — Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:							
in libera disponibilità			L.	63.324.330.298.785			
per investimento delle riserve statutarie			»	557.801.754.183			
per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)			»	941.297.815.261	64.823.429.868.229		
II — Titoli di società ed enti:							
per investimento delle riserve statutarie			L.	593.842.467.911			
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)			»	954.455.591.774	1.548.298.059.685		
III — Azioni e partecipazioni:							
di società ed enti controllati:							
a) per investimento delle riserve statutarie	L.	650.170.131					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	128.702.899.498	129.353.069.629				
— di società ed enti collegati:							
a) per investimento delle riserve statutarie	L.	9.410.958.015					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	25.052.931.959	34.463.889.974				
— di altre società ed enti:							
a) per investimento delle riserve statutarie	L.	144.505.379.828					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	173.856.437.168	318.361.816.996		482.178.776.599		66.853.906.704.513
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C.						L.	500.000.000.000
IMMOBILI							
I — Ad uso degli uffici				L.	1.563.399.804.153		
II — Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)				»	184.262.333.333		1.747.662.137.486
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*)						L.	24.159.133.394
MOBILI E IMPIANTI							
I — Mobili				L.	68.502.216.964		
II — Impianti				»	149.189.850.580		
III — Monete e collezioni				»	307.195.088		217.999.262.632
PARTITE VARIE							
I - Biglietti banca in fabbricazione				L.	-		
II - Procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici:							
— completati			L.	45.430.324.797			
— in allestimento			»	7.710.116.220	53.140.441.017		
III — Debitori diversi				L.	61.141.354.546		
IV — Altre				»	2.003.400.198.446		2.117.681.994.009
RATEI						L.	1.666.481.016.238
RISCONTI						»	—
SPESE DELL'ESERCIZIO						»	2.382.946.113.796
						L.	211.001.820.960.050
CONTI D'ORDINE							
I — Titoli ed altri valori:							
— a garanzia			L.	3.838.927.216.267			
— altri			»	745.324.777.304.167	749.163.704.520.434		
II — Depositari di titoli e valori:							
— interni			L.	—			
— esteri			»	2.740.599.979.680	2.740.599.979.680		
III — Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione				L.	2.164.585.711.780		
IV — Debitori per titoli da ricevere (n/s vendite a termine)				»	—		
V — Titoli da ricevere (n/s acquisti a termine)				»			
VI — Debitori per valute a lire da ricevere (n/s vendite a termine):							
— interni			L.	—			
— esteri			»	4.950.000.000.000	4.950.000.000.000		
VII — Valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine)				L.	4.950.000.000.000		
VIII — Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali				»	753.236.422.953		764.722.126.634.847
					TOTALE	L.	975.723.947.594.897

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

87A5543

Il Governatore: CIAMPI

D'ITALIA

30 aprile 1987

PASSIVO

Voce						
CIRCOLAZIONE					L.	46.673.557.792.000
VAGLIA CAMBIARI					»	409.000.346.077
ALTRI DEBITI A VISTA						
I — Ordini di trasferimento			L.	1.000 000.000		
II — Altri			»	3.542.035.115		4.542.035.115
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE LIBERI					L.	504.592.667.318
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO					»	—
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA					»	16.900.765.805
DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE						
I — Ai fini della riserva bancaria obbligatoria			L.	91.682.203.543.333		
II — A garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita			»	6.852.374		
III — Conti vincolati investimenti all'estero			»	22.931.130.146		
IV — Società costituende			»	14.211.812.253		
V — Per debordo del massimale sugli impieghi			»	—		
VI — Altri			»	92.921.738.156		91.812.275.076.262
DEPOSITI IN VALUTA ESTERA PER CONTO U.I.C.					L.	—
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.					»	3.145.204.110.972
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO						
I — Depositi in valuta estera			L.	4.089.399.868		
II — Conti dell'estero in lire			»	108.613.969.129		112.703.368.997
DEBITI IN ECU (FECoM)					L.	10.468.735.537.577
UFFICIO ITALIANO CAMBI — Conto corrente ordinario (saldo creditore)					L.	—
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore)					»	—
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO					»	150.918.606.958
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)						
I — Di riserva per adeguamento valutazione oro			L.	30.875.992.389.215		
II — Copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana			»	1.200.795.276.401		
III — Svalutazione portafoglio			»	234.919.178.078		
IV — Oscillazione cambi			»	1.599.974.253.181		
V — Oscillazione titoli			»	3.833.744.665.152		
VI — Copertura perdite eventuali			»	2.403.006.748.480		
VII — Assicurazione danni			»	676.691.685.925		
VIII — Ricostruzione immobili			»	1.352.335.914.883		
IX — Rinnovamento impianti			»	356.250.000.000		
X — Imposte			»	1.568.744.188.241		
XI — A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale			»	2.957.833.000.000		
XII — Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati			»	738.306.413		
XIII — Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto			»	519.578.644		47.061.545.184.613
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI					L.	403.274.077.232
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI					»	66.029.633.903
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI					»	125.527.842.702
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI					»	23.190.988.570
PARTITE VARIE						
I — Creditori diversi			L.	6.066.092.491		
II — Altre			»	3.021.743.798.990		3.027.809.891.481
RATEI					L.	1.436.721.478.924
RISCONTI					»	—
CAPITALE SOCIALE					»	300.000.000
FONDO DI RISERVA ORDINARIO					»	665.249.358.348
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO					»	695.629.722.616
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19-3-1983, N. 72					»	1.304.000.000.000
UTILE NETTO DA RIPARTIRE					»	391.170.844.570
RENDITE DELL'ESERCIZIO					»	2.502.941.630.010
					L.	211.001.820.960.050
CONTI D'ORDINE						
I — Depositanti di titoli e altri valori			L.	749.163.704.520.434		
II — Titoli e valori presso terzi			»	2.740.599.979.680		
III — Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto			»	2.164.585.711.780		
IV — Titoli da consegnare (n/s vendite a termine)			»	—		
V — Creditori per titoli da consegnare (n/s acquisti a termine)			»	—		
VI — Valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine)			»	4.950.000.000.000		
VII — Creditori per valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine):						
— interni	L.	—				
— esteri	»	4.950.000.000.000		4.950.000.000.000		
VIII — Ammortamenti fiscali c/evidenza			L.	753.236.422.953		764.722.176.634.847
				TOTALE . . .	L.	975.723.947 594.897

Il ragioniere generale: GIANNOCCOLI

BANCA

Situazione al

A T T I V O

Voce				
ORO				
I — In cassa			L. 2.347.763.908.294	
II — In deposito all'estero			» 23.215.331.576.744	25.563.095.485.038
CREDITI IN ORO (FECoM)				L. 9.074.890.062.883
CASSA				» 37.149.257.783
RISCONTI E ANTICIPAZIONI				
I — Risconto di portafoglio:				
ordinario		L. 252.273.578.699		
— ammassi		» 2.063.188.468.800	2.315.462.047.499	
II — Anticipazioni:				
— in conto corrente		L. 2.007.450.711.143		
— a scadenza fissa		» 319.934.900.000		
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974		» —	2.327.385.611.143	
III — Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione			L. —	4.642.847.658.642
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI				L. —
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA				
I — ECU			L. 10.468.735.311.227	
II — Altre attività:				
— biglietti e divise		L. 1.072.756.564		
— corrispondenti in conto corrente		» 716.312.758.646		
— depositi vincolati		» 1.043.103.643.169		
— diverse		» 120.637.293.930	1.881.126.452.309	12.349.861.763.536
CREDITI IN DOLLARI (FECoM)				L. 1.393.845.474.694
UFFICIO ITALIANO CAMBI				
I — Conto corrente ordinario (saldo debitore)			L. 16.532.020.882.005	
II — Conti speciali			» 3.113.872.603.141	19.645.893.485.146
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA AL TESORO				L. —
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore)				» 58.688.639.835.804
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO				» 557.089.569.368
TITOLI DI PROPRIETÀ				
I — Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:				
— in libera disponibilità		L. 69.120.295.992.244		
— per investimento delle riserve statutarie		» 557.801.754.183		
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)		» 941.297.815.261	70.619.395.561.688	
II — Titoli di società ed enti:				
— per investimento delle riserve statutarie		L. 593.842.467.911		
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)		» 954.455.591.774	1.548.298.059.685	
III — Azioni e partecipazioni:				
— di società ed enti controllati:				
a) per investimento delle riserve statutarie	L. 650.170.131			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	» 127.859.400.898	128.509.571.029		
— di società ed enti collegati:				
a) per investimento delle riserve statutarie	L. 9.410.958.015			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	» 25.052.931.959	34.463.889.974		
— di altre società ed enti:				
a) per investimento delle riserve statutarie	L. 144.501.016.241			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	» 173.852.073.421	318.353.089.662	481.326.550.665	72.649.020.172.038
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C.				L. 500.000.000.000
IMMOBILI				
I — Ad uso degli uffici			L. 1.563.399.804.153	
II — Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)			» 184.262.333.333	1.747.662.137.486
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*)				L. 24.159.133.394
MOBILI E IMPIANTI				
I — Mobili			L. 69.042.374.326	
II — Impianti			» 149.750.329.824	
III — Monete e collezioni			» 307.195.088	219.099.899.238
PARTITE VARIE				
I — Biglietti banca in fabbricazione			L. —	
II — Procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici:				
— completati		L. 45.430.324.797		
— in allestimento		» 7.710.116.220	53.140.441.017	
III — Debitori diversi			L. 61.257.989.701	
IV — Altre			» 1.896.644.408.981	2.011.042.839.699
RATEI				L. 1.738.629.029.558
RISCONTI				» —
SPESE DELL'ESERCIZIO				» 2.932.601.476.889
				L. 213.775.527.281.196
CONTI D'ORDINE				
I — Titoli ed altri valori:				
— a garanzia		L. 4.249.830.626.267		
— altri		» 749.235.332.662.794	753.485.163.289.061	
II — Depositari di titoli e valori:				
— interni		L. —		
— esteri		» 2.748.131.612.043	2.748.131.612.043	
III — Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione			L. 944.196.429.077	
IV — Debitori per titoli da ricevere (n/s vendite a termine)			» 2.918.000.000.000	
V — Titoli da ricevere (n/s acquisti a termine)			» —	
VI — Debitori per valute a lire da ricevere (n/s vendite a termine):				
— interni		L. —		
— esteri		» 4.950.000.000.000	4.950.000.000.000	
VII — Valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine)			L. 4.950.000.000.000	
VIII — Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali			» 753.236.422.953	770.748.727.753.134
			TOTALE . . . L.	984.524.255.034.330

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

Il Governatore: CIAMPI

87A5544

D'ITALIA

31 maggio 1987

PASSIVO

Voce						
CIRCOLAZIONE					L.	47.629.747.844.000
VAGLIA CAMBIARI					»	417.475.762.662
ALTRI DEBITI A VISTA						
I - Ordini di trasferimento			L.	—		
II - Altri			»	5.616.782.572		5.616.782.572
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE LIBERI					L.	622.688.509.167
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO					»	—
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA					»	35.571.094.213
DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE						
I - Ai fini della riserva bancaria obbligatoria			L.	92.349.586.384.541		
II - A garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita			»	10.141.878		
III - Conti vincolati investimenti all'estero			»	17.365.345.231		
IV - Società costituende			»	13.352.235.853		
V - Per debordo del massimale sugli impieghi			»	—		
VI - Altri			»	107.202.207.405		92.487.516.314.908
DEPOSITI IN VALUTA ESTERA PER CONTO U.I.C.					L.	—
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.					»	3.113.872.603.141
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO						
I - Depositi in valuta estera			L.	4.017.809.555		
II - Conti dell'estero in lire			»	51.777.001.733		55.794.811.288
DEBITI IN ECU (FECoM)					L.	10.468.735.537.577
UFFICIO ITALIANO CAMBI - Conto corrente ordinario (saldo creditore)					L.	—
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore)					»	—
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO					»	385.047.949.754
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)						
I - Di riserva per adeguamento valutazione oro			L.	30.875.992.389.215		
II - Copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana			»	1.200.795.276.401		
III - Svalutazione portafoglio			»	234.919.178.078		
IV - Oscillazione cambi			»	1.599.974.253.181		
V - Oscillazione titoli			»	3.833.744.665.152		
VI - Copertura perdite eventuali			»	2.403.006.748.480		
VII - Assicurazione danni			»	676.691.685.925		
VIII - Ricostruzione immobili			»	1.352.335.914.883		
IX - Rinnovamento impianti			»	356.250.000.000		
X - Imposte			»	1.568.744.188.241		
XI - A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale			»	2.957.833.000.000		
XII - Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati			»	732.857.413		
XIII - Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto			»	519.578.644		47.061.539.735.613
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI					L.	403.274.077.232
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI					»	66.029.633.903
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI					»	125.527.842.702
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI					»	23.190.988.570
PARTITE VARIE						
I - Creditori diversi			L.	316.220.102.502		
II - Altre			»	3.217.757.586.920		3.533.977.689.422
RATEI					L.	1.436.721.478.924
RISCONTI					»	—
CAPITALE SOCIALE					»	300.000.000
FONDO DI RISERVA ORDINARIO					»	742.977.934.202
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO					»	773.319.484.590
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19-3-1983, N. 72					»	1.304.000.000.000
UTILE NETTO DA RIPARTIRE					»	—
RENDITE DELL'ESERCIZIO					»	3.082.601.206.756
					L.	213.775.527.231.196
CONTI D'ORDINE						
I - Depositanti di titoli e altri valori			L.	753.485.163.289.061		
II - Titoli e valori presso terzi			»	2.748.131.612.043		
III - Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto			»	944.196.429.077		
IV - Titoli da consegnare (n/s vendite a termine)			»	2.918.000.000.000		
V - Creditori per titoli da consegnare (n/s acquisti a termine)			»	—		
VI - Valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine)			»	4.950.000.000.000		
VII - Creditori per valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine):						
— interni	L.	—				
— esteri	»	4.950.000.000.000		4.950.000.000.000		
VIII - Ammortamenti fiscali c/evidenza			L.	753.236.422.953		770.748.727.753.134
			TOTALE		L.	984.524.255.034.330

Il ragioniere generale: GIANNOCCOLI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di primo dirigente nel ruolo amministrativo per i posti disponibili al 31 dicembre 1986.

IL MINISTRO
DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Considerato che il concorso speciale per esami, riferentesi al posto disponibile al 31 dicembre 1984, bandito con decreto ministeriale 3 dicembre 1984, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1985, registro n. 1 Marina mercantile, foglio n. 7, è andato deserto in quanto nei giorni 11 e 12 dicembre 1986, fissati per le prove scritte, non si è presentato alcun candidato;

Tenuto conto, pertanto, che alla data del 31 dicembre 1986 nella qualifica di primo dirigente del ruolo amministrativo, di cui al quadro *A* della tabella XVII annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed all'allegato *B* della legge 31 dicembre 1982, n. 979, quadro *A*, concernenti «disposizioni per la difesa del mare», si sono resi disponibili tre posti da conferire in ottemperanza al disposto dell'articolo 6 della precitata legge n. 301/84;

Tenuto conto che in base alla citata legge n. 301/84, per il primo posto è già stato bandito il decreto di concorso da conferire mediante concorso speciale, per esami; per il secondo posto è già stato bandito il decreto di concorso da conferire mediante corso-concorso di formazione dirigenziale, ed il terzo posto deve essere conferito mediante concorso pubblico, per titoli ed esami;

Considerato che occorre procedere sollecitamente alla emanazione del bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura del posto vacante al 31 dicembre 1986;

Decreta:

Art. 1.

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, è bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di primo dirigente nel ruolo amministrativo, al quale è ammesso il personale dipendente da pubbliche amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, o da altri enti pubblici, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche o in scienze economico-marittime, rilasciato dall'Istituto navale universitario di Napoli o di lauree equipollenti appartenenti a carriera o a qualifica direttiva o la prima qualifica professionale di cui all'art. 16, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, che abbia compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella carriera o qualifica direttiva alla data del 31 dicembre 1986. Sono ammessi altresì allo stesso concorso pubblico, per titoli ed esami, i professori universitari di ruolo, gli assistenti universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i ricercatori universitari con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica alla data del 31 dicembre 1986. Sono ammessi ancora al concorso pubblico, per titoli ed esami, i dirigenti di imprese pubbliche o private con almeno cinque anni di servizio effettivo nelle funzioni alla data sopraindicata, purché in possesso di una delle lauree sopra indicate, ed i liberi professionisti iscritti da almeno cinque anni alle date predette nel relativo albo professionale purché in possesso di uno dei diplomi di laurea predetti.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dei candidati dal concorso con motivato provvedimento.

Art. 2.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto gli aspiranti dovranno presentare domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale da L. 3.000, indirizzata al Ministero della marina mercantile - Direzione generale affari generali e del personale - Viale dell'Arte, 16 - Roma, contenente le seguenti indicazioni:

a) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio o recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

b) ufficio o ente o impresa di appartenenza o libera professione esercitata, con allegato il relativo titolo posseduto per l'ammissione al concorso di cui all'art. 1 del presente bando;

c) titolo di studio posseduto;

d) i titoli valutabili di cui al successivo art. 4;.

e) le prove facoltative di lingua estera che si intendono sostenere (limitatamente a quelle di cui al successivo art. 4).

I candidati non dipendenti da pubbliche amministrazioni dovranno altresì dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, di essere cittadini italiani, di non aver superato alla scadenza del bando i 35 anni di età o di aver titolo all'elevazione di tale limite, di godere dei diritti politici, di essere di sana e robusta costituzione, di non avere precedenti penali, di non essere stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, di aver assolto gli obblighi del servizio militare.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

Art. 3.

Il limite di età di 35 anni, indicato nel precedente art. 2, è elevato di cinque anni per i combattenti, i partigiani combattenti, i profughi; di due anni per i coniugati, di un anno per ogni figlio vivente a carico. I predetti benefici sono tra loro cumulabili, ma non oltre i quaranta anni di età o i quarantacinque per i mutilati o invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Per i dipendenti di ruolo dello Stato si prescinde dai limiti di età.

Art. 4.

Il concorso consisterà in due prove scritte, in un colloquio e nella valutazione dei titoli di servizio, culturali e professionali.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico-pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'Amministrazione della marina mercantile.

La seconda prova scritta verterà sul diritto amministrativo.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sul diritto amministrativo ed anche sulle seguenti materie:

diritto civile (escluso il diritto di famiglia e quello di successione) e commerciale; diritto della navigazione; economia dei trasporti marittimi; facoltativamente lingua straniera (limitatamente alla lingua francese e/o alla lingua inglese). Esso deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio, basati sull'esame dello stato matricolare e sul profitto tratto dai corsi di formazione e di perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella di appartenenza in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

La valutazione dei titoli sarà effettuata, sulla base dei documenti prodotti dai candidati, per le categorie e il punteggio qui di seguito indicati:

a) incarichi o servizi speciali svolti in Italia o all'estero	fino a punti	5
b) lavori originali attinenti all'attività dell'amministrazione cui si concorre.	»	5
c) pubblicazioni scientifiche	»	7
d) corsi di qualificazione o di specializzazione utilizzabili nell'amministrazione che ha bandito il concorso	»	4
e) specializzazione post-laurea	»	6
f) altri titoli culturali	»	3

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame.

Il punteggio finale sarà costituito dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle due prove scritte, dal voto riportato nel colloquio e dalla media della valutazione dei titoli.

Il vincitore del concorso pubblico sarà nominato a decorrere dal 1° gennaio 1987 ai fini giuridici e dal giorno di effettiva immissione nell'ufficio ai fini economci, e seguirà nel ruolo organico il vincitore del concorso speciale, per esami, afferente al posto vacante al 31 dicembre 1986.

Art. 5.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 2, quarto comma, della legge 10 luglio 1984, n. 301, sarà nominata con successivo decreto.

Art. 6.

I candidati del concorso che abbiano superato il colloquio e intendano far valere i titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della marina mercantile - Direzione generale degli affari generali e del personale - Viale dell'Arte, 16, entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti nelle forme ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti redatti in carta da bollo:

1) titolo di studio: diploma originale di laurea o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma stesso, ovvero copia del diploma di laurea in bollo, autenticata nei modi indicati dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età dovranno produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficio di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di Stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio;

6) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'autorità sanitaria del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato, completo di dati anagrafici, debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre. I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dall'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa rilasciato dall'autorità militare competente.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dovranno produrre i seguenti documenti:

a) titolo di studio;
b) certificato medico;
c) copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata.

I candidati che si trovino alle armi per il servizio di leva ed in carriera continuativa e quelli di polizia appartenenti al Corpo della Polizia di Stato, possono presentare soltanto i seguenti documenti:

a) titolo di studio;
b) estratto dell'atto di nascita;
c) certificato generale del casellario giudiziale;
d) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art 7 della legge 25, luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti a questa o ad altre amministrazioni. Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare: in tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 8.

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 dicembre 1986

p. *Il Ministro:* MURMURA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1987
Registro n. 4 Marina mercantile, foglio n. 215

87A5346

UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA POTENZA

Concorso ad un posto di tecnico laureato

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1964, n. 514;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Viste la legge 11 luglio 1980, n. 312; la legge 29 gennaio 1986, n. 23; la legge 22 dicembre 1986, n. 910;

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, ed in particolare l'art. 41;

Visto il decreto rettorale n. 186 del 18 febbraio 1986, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1986, registro n. 1, foglio n. 101, con cui si dava atto dell'espletamento con esito negativo del concorso pubblico ad un posto di tecnico laureato presso la facoltà di lettere e filosofia, istituto di storia e scienze umane;

Vista la deliberazione adottata dal comitato ordinatore della facoltà di lettere e filosofia di questa Università nella seduta del 12 marzo 1986;

Viste le autorizzazioni del Ministero della pubblica istruzione del 17 settembre 1982 e del 19 gennaio 1987 a bandire i concorsi;

Ritenuto opportuno rimettere a concorso tale posto;

Accertata la vacanza e la disponibilità del posto;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato, settimo livello, presso la facoltà di lettere e filosofia, istituto di storia e scienze umane.

Art. 2.

Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) età non inferiore agli anni 18 e non superiore a 40. Ferme restando le elevazioni e i limiti previsti dalle norme vigenti, tale limite è aumentato di un anno nei riguardi dei candidati che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti del personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato;

b) cittadinanza italiana;

c) godimento dei diritti politici;

d) diploma di laurea rilasciato dalle facoltà di lettere e filosofia;

e) idoneità fisica all'impiego;

f) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 3.

Domanda e termine di presentazione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale, in conformità dell'unito mod. *A*, dovrà essere indirizzata e fatta pervenire al rettore di questa Università - Divisione personale - Ufficio concorsi - via Nazario Sauro, 85 - 85100 Potenza.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni, che decorrerà dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Alla domanda di ammissione al concorso dovranno essere allegati, in originale o in copia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali, a pena di non valutazione, i titoli di cui al successivo art. 5 che il candidato abbia ed intenda far valere. Non verranno presi in considerazione i titoli che perverranno a questa Università dopo il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Del pari non saranno valutati i titoli eventualmente già prodotti a questa o altra amministrazione cui dovesse essere fatto riferimento.

Art. 4.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda il candidato, oltre il cognome, il nome e il preciso domicilio eletto ai fini della partecipazione al concorso, deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, a pena di esclusione dalla partecipazione al concorso:

a) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbia superato il limite massimo di età previsto dall'art. 2, lettera *a)*, del presente bando, il titolo che legittima la elevazione o che consente di prescindere da tale limite;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando le eventuali condanne riportate e i provvedimenti penali eventualmente pendenti a proprio carico;

e) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

f) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) che ha prestato servizio presso una pubblica amministrazione e non e stato destituito o dispensato, ovvero che non ha prestato servizio presso una pubblica amministrazione né è stato dichiarato decaduto dall'impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Art. 5.

Prove d'esame e valutazione dei titoli

Gli esami consisteranno in due prove scritte, una prova pratica con relazione scritta ed una prova orale, secondo il seguente programma:

Prove scritte:

prima prova: prova scritta di cultura generale;
seconda prova: tecnica delle comunicazioni.

Prova pratica con relazione scritta:

conoscenza ed uso degli strumenti audiovisivi.

Prova orale:

sugli argomenti delle due prove scritte e della prova pratica. I candidati dovranno, inoltre, dimostrare di saper tradurre testi tecnici redatti in due lingue straniere europee (a scelta fra: inglese, francese, tedesco, spagnolo) relativi alle materie che formano oggetto delle prove d'esame.

La valutazione dei titoli precederà l'espletamento delle prove scritte/pratica.

Le prove d'esame avranno luogo a Potenza. Ai candidati ammessi al concorso verrà comunicato, non meno di quindici giorni prima, la sede, la data e l'ora d'inizio delle prove d'esame.

Alle prove orali saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi con almeno sei decimi in ognuna delle prove scritte.

L'avviso di presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerla. La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avra ottenuto una votazione di almeno sei decimi.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento valido a norma di legge e provvisto di fotografia. Le sedute della commissione esaminatrice, durante lo svolgimento delle prove orali, sono pubbliche ed al termine di ognuna di esse la commissione stessa forma l'elenco dei candidati con l'indicazione del voto riportato; l'elenco, sottoscritto dal presidente della commissione e dal segretario, è affisso all'albo della sede d'esame.

Art. 6.

Preferenze a parità di merito

I candidati che abbiano superato il colloquio e intendano far valere i titoli che danno diritto a preferenza a parità di merito, sono tenuti a presentare i relativi documenti, in originale o in copia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Il termine per la presentazione dei suddetti documenti è di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui i singoli candidati hanno sostenuto il colloquio.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I concorrenti possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine stabilito.

I termini previsti al capoverso del presente articolo hanno valore anche per i concorrenti che avranno conseguito l'idoneità e che si trovano nelle condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 12 della legge n. 482/68 e sempre che sia scoperta la percentuale di legge. In caso contrario la documentazione varrà ai fini indicati nei commi precedenti.

Art. 7.

Approvazione della graduatoria

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo ottenuto sommando: il punteggio riportato per i titoli, la media dei voti riportati nelle tre prove scritte, ed il voto ottenuto nella prova orale.

Con decreto rettorale sarà approvata la graduatoria di merito e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei del concorso, saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*. Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 8.

Presentazione dei documenti per la nomina

Il concorrente utilmente collocato nella graduatoria, ai fini dell'accertamento nei suoi confronti dei requisiti per l'ammissione all'impiego, sarà invitato a presentare a questa Università, pena la decadenza dalla nomina, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i sottoelencati documenti di rito.

Tali documenti, redatti in carta da bollo, si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante:

1) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita. Il concorrente che ha superato il limite di età previsto dall'art. 2, lettera *a)*, del presente bando, deve produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione del rispetto del limite stesso;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo alla equiparazione;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

I documenti di cui ai numeri 2) e 3) dovranno, altresì, attestare che l'interessato godeva dei diritti politici e del possesso della cittadinanza italiana anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

4) certificato generale del casellario giudiziale. Tale documento non può essere sostituito dal certificato penale;

5) originale del titolo di studio o certificato sostitutivo a tutti gli effetti ovvero copia dello stesso in bollo autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *e)*, del presente bando di concorso;

6) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

7) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio incondizionato e continuativo nell'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 24 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

8) attestato di identità personale.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 7) e 8) dovranno altresì essere di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data della rettorale con cui sono stati richiesti.

A termine dell'ultimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, il vincitore, se appartiene al personale statale di ruolo, deve presentare, sempre nel termine suindicato, una copia dello stato matricolare, il titolo di studio, il certificato attestante la sana e robusta costituzione ed è esonerato dalla presentazione degli altri documenti.

Ai sensi dell'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 482, i candidati indigenti hanno la facoltà di produrre in carta libera i documenti di rito richiesti al presente art. 8, purché presentino il certificato di povertà, ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o altra amministrazione o altri enti a qualsiasi titolo.

Art. 9.

Rinvio circa le modalità di espletamento del concorso

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 10.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal rettore e composta ai sensi dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Art. 11.

Nomina

Il vincitore del concorso che risulti in possesso dei requisiti prescritti sarà nominato in prova nel settimo livello retributivo funzionale, con diritto al trattamento economico iniziale previsto dalle norme vigenti. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, trascorso il quale l'impiegato consegue la nomina in ruolo. In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato per altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dalle disposizioni vigenti. È esentato dal periodo di prova, ai sensi del penultimo comma dell'art. 10 del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il vincitore che provenga da una carriera corrispondente di questa o altra amministrazione, presso la quale abbia superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale ha concorso.

Art. 12.

L'amministrazione in applicazione dell'art. 23 della legge 29 gennaio 1986, n. 23 già citata nelle premesse, potrà provvedere, previa approvazione delle relative graduatorie di merito, alla nomina in prova ed alla contestuale ammissione in servizio dei vincitori. I relativi provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, fatta salva la sopravvenuta inefficacia a seguito di ricusazione del visto da parte della Corte dei conti. Il periodo di servizio reso fino alla notifica all'interessato della ricusazione del visto è in ogni caso retribuito. In tal caso i vincitori del concorso debbono presentare la sopracitata documentazione nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio.

Art. 13.

Il presente decreto è inviato alla delegazione regionale della Corte dei conti di Potenza per la registrazione.

Potenza, addì 2 aprile 1987

Il rettore: FONSECA

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Potenza, addì 30 aprile 1987
Registro n. 1 Università, foglio n. 123

MODELLO *A*

Schema di domanda
(su carta legale)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi della Basilicata - Divisione personale - Ufficio concorsi - 85100 POTENZA

sottoscritt... (1).. residente in .... (provincia di ....) via .... n. ...., c.a.p. ...., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato per la facoltà di lettere e filosofia, istituto di storia e scienze umane, indetto con decreto rettorale n. 219 del 2 aprile 1987.

A tal fine il sottoscritto dichiara, sotto la propria personale responsabilità, ed a pena di decadenza:

a) di essere nat... a .... (provincia di ....) il ....; (specificare, eventualmente, in base a quale titolo ha diritto all'elevazione del limite massimo d'età (2);

b) di essere cittadino italiano;

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ....; ovvero: di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo ....;

d) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti; ovvero: di aver riportato le seguenti condanne penali e di avere i seguenti procedimenti penali pendenti;

e) di essere in possesso del seguente titolo di studio: .... conseguito presso .... il..;

f) di trovarsi nella seguente posizione per quanto riguarda gli obblighi militari:..;

g) di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni ....; ovvero: di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i) di eleggere ai fini del presente concorso preciso recapito al seguente indirizzo: via .... n. .... c.a.p. .... città .... impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Il sottoscritto allega i seguenti titoli:

....

....

....

Data, ...

Firma .... (3)

---

(1) Le donne devono indicare nell'ordine: cognome da nubile, cognome del marito, nome.

(2) Coloro che hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età devono allegare i relativi documenti.

(3) La firma deve essere autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (notaio, cancelliere, segretario comunale, ecc.). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità comparata.

87A5301

UNIVERSITÀ DI REGGIO CALABRIA

Concorso a due posti di tecnico laureato

IL RETTORE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato e modificato dalla legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 6 aprile 1965, n. 202;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la ministeriale n. 5174 del 1° dicembre 1986 con la quale viene data comunicazione dell'assegnazione di tre posti di tecnico laureato alla:

cattedra di patologia dell'apparato locomotore, posti 1;

cattedra di malattie cardiovascolari, posti 1;

cattedra di immunologia, posti 1,

della facoltà di medicina e chirurgia di questo Ateneo distaccata a Catanzaro;

Decreta:

Art. 1.

È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato, settimo livello, di cui alla tabella *B* annessa alla succitata legge 3 novembre 1961, n. 1255, a due posti presso la:

cattedra di patologia dell'apparato locomotore, posti 1;

cattedra di malattie cardiovascolari, posti 1,

della facoltà di medicina e chirurgia di questo Ateneo distaccata a Catanzaro.

Titolo di studio richiesto: laurea di medicina e chirurgia.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti del titolo di studio indicato all'art. 1;

b) avere compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, il diciottesimo anno di età e non oltrepassato il quarantesimo, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per il personale che siano impiegati civili di ruolo dello Stato e per il personale militare di cui all'articolo unico della legge 26 marzo 1965, n. 229, e al personale operaio di cui all'art. 61 della legge 5 marzo 1961, n. 90;

c) essere cittadino italiano;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego;

f) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

g) di non essere stato destituito o dispensato da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o essere stato da esso decaduto per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto rettorale motivato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dai titoli (in originale o copia autenticata) che i medesimi ritengono utile ai fini del concorso stesso, debbono essere indirizzate al rettore di questa Università entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (una domanda per ogni cattedra).

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il candidato, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dovrà dichiarare, pena esclusione dal concorso, sotto sua personale responsabilità:

a) il nome e cognome;

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il quarantesimo anno di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio e recapito;

m) i titoli di merito prodotti (autenticati ed in bollo);

n) il possesso di eventuali titoli preferenziali e di precedenza nella nomina previsti dalle vigenti norme (appartenenza a una delle categorie indicate nell'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennnaio 1957, n. 3, quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 6 ottobre 1962, n. 1539, dell'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482). I titoli preferenziali e di precedenza nella nomina non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso;

o) a quale cattedra il candidato intende partecipare.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata, a pena di esclusione dal concorso, in uno dei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande che pervengono a questa Università dopo il termine indicato nel precedente art. 3 né dei titoli di merito non documentati entro il suddetto termine.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 6.

La commissione giudicatrice è nominata e composta ai sensi dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Per le modalità di espletamento del concorso, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 7.

Gli esami consistono in tre prove scritte, di cui una consistente in una prova pratica con relazione scritta ed una prova orale. Le prove di esame verteranno su temi propri di discipline che interessano il servizio che il candidato dovrà svolgere presso l'istituto, come da allegato programma.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, dal voto riportato nella prova pratica e dal voto ottenuto in quella orale.

La prova orale e le prove pratiche, non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

Il candidato dovrà inoltre dimostrare di saper tradurre testi tecnici redatti nelle lingue di cui all'allegato programma (inglese e francese).

Ai titoli scientifici, accademici e professionali, la commissione riservera il 25% del totale dei punti a disposizione.

Alla commissione giudicatrice è demandato il compito di fissare le prove e di valutare i titoli nella percentuale stabilita dalla legge.

Art. 8.

La graduatoria del vincitore e degli idonei è formata con la osservanza delle vigenti disposizioni e sono approvate con decreto rettorale, sotto condizione del possesso dei requisiti da parte dei candidati per l'ammissione all'impiego.

A parità di merito, sono applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

I suddetti decreti sono pubblicati nel Bollettino ufficiale, parte seconda, del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I documenti di cui alla lettera *n)* dell'art. 3 del presente bando dovranno essere esibiti a norma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 10.

Il concorrente dichiarato vincitore del concorso deve presentare o far pervenire a questa Università, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio in originale o copia autenticata di esso; ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato di cittadinanza italiana o titolo che dà luogo alla equiparazione;

d) certificato di godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) copia integrale dello stato di servizio militare o copia del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

g) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica all'impiego. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve dare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

h) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

i) certificato di residenza;

l) dichiarazione, in data recente, attestante se il candidato ricopre o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca, comunque, di redditi di lavoro subordinato.

In caso affermativo, dovrà essere indicata l'opzione. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 2, lettera *g)*, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686) e deve essere rilasciata anche se negativa.

I documenti di rito devono essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

I documenti di cui alle lettere *c), d), e), g), i)* devono essere inoltre di data non anteriore di tre mesi da quella in cui i concorrenti ricevono la relativa comunicazione.

Ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine sopra indicato copia integrale dello stato matricolare, titolo di studio, certificato medico, copia dello stato di servizio e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

Art. 11.

Questa Università darà notizia del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove d'esame a mezzo raccomandata non meno di venti giorni prima dello svolgimento delle prove stesse.

Art. 12.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà inviato alla delegazione di Catanzaro della Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Reggio Calabria, addì 20 marzo 1987

Il rettore: QUISTELLI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Catanzaro, addì 22 maggio 1987
Registro n. 19 Università, foglio n. 196

ALLEGATO 1

PROGRAMMA D'ESAMI

CONCORSO AD UN POSTO DI TECNICO LAUREATO PRESSO LA CATTEDRA DI PATOLOGIA DELL'APPARATO LOCOMOTORE

Prima prova scritta:

Malattie ortopediche congenite dell'infanzia e dell'età evolutiva.

Dal miglioramento delle conoscenze nell'ambito etiopatogenetico al cambiamento degli indirizzi terapeutici conservativi e chirurgici, con i conseguenti riflessi sull'apparatoterapia ortopedica. Tutoraggio classico e moderno. Nuove tecnologie.

Seconda prova scritta:

Malattie neuromuscolari dell'età infantile e dell'adolescenza di interesse ortopedico.

Fisiopatologia delle deformità e delle insufficienze motorie. Tutori statici e dinamici. Indicazioni della chirurgia ortopedica ai fini del tutoraggio. Nuove tecnologie.

Prova pratica con relazione scritta:

Collaudo dei tutori ortopedici.

Prova orale:

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e sui titoli eventualmente presentati.

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, AD UN POSTO DI TECNICO LAUREATO PRESSO L'INSEGNAMENTO DI MALATTIE CARDIOVASCOLARI

Prima prova scritta:

Problemi diagnostici in ecocardiografia mono, bi-dimensionale ed eco-doppler; metodologie e tecniche degli ultrasuoni nello studio del cuore e dei grossi vasi; semeiologia ed applicazione dell'ecocardiografia mono, bi-dimensionali ed eco-doppler nelle cardiopatie congenite ed acquisite.

Seconda prova scritta:

Problemi diagnostici in esame elettrocardiografico dinamico computerizzato (Holter); semeiologia ed applicazione nello studio delle aritmie cardiache e della cardiopatia ischemica.

Prova pratica con relazione scritta:

Identificazione di reperti di interesse cardiologico mediante l'impiego degli ultrasuoni (ecocardiografia) e dell'elettrocardiografia dinamica computerizzata (Holter).

Prova orale:

Metodiche identificative su reperti di competenza cardiologica.

ALLEGATO 2

Fac-simile da ricopiare
su carta da bollo da L. 3.000

Al magnifico rettore dell'Università degli studi - REGGIO CALABRIA

Il sottoscritto.. (le donne coniugate devono indicare nell'ordine: il proprio cognome, il cognome del marito e il proprio nome), nato a .... il .... (provincia di...) e residente in .... via .... n. .... (c.a.p. ....), chiede di essere ammesso al concorso........... n. .... post .... di tecnico laureato, settimo livello, presso la cattedra di .... facoltà di medicina e chirurgia di codesto Ateneo distaccata a Catanzaro.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'aumento del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 2 del bando, perché.. (1);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di ....;

4) non ha riportato condanne penali; oppure: ha riportato le seguenti condanne penali.. (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono) (2);

5) è in possesso del seguente titolo di studio........................ .... conseguito presso... nell'anno ....;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente...;

7) non ha prestato servizi presso pubbliche amministrazioni; oppure: ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni ....;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Data, ...

Firma ....
(La firma deve essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15)

Recapito:..
....

Indirizzo presso il quale si desidera che venga inviata ogni eventuale comunicazione relativa al concorso ....
....

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che permettano di prescindere dal limite stesso.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i provvedimenti penali eventualmente pendenti.

87A5492

UNIVERSITÀ DI PISA

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di collaboratore tecnico

Le prove d'esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore tecnico (settima qualifica funzionale) presso l'istituto di elettrotecnica della facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Pisa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 39 del 17 febbraio 1987, si svolgeranno in Pisa, presso l'istituto stesso, via Diotisalvi n. 2, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: ore 9,30 del giorno 14 settembre 1987;
seconda prova scritta: ore 9,30 del giorno 14 settembre 1987;
prova pratica con relazione scritta: ore 9,30 del giorno 16 settembre 1987.

I candidati che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi nella suddetta sede, muniti di uno dei documenti di riconoscimento, non scaduto, previsti dall'art. 6 del bando di concorso.

87A5348

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 150 del 30 giugno 1987 pubblica i seguenti avvisi di concorso:

Cassa depositi e prestiti: Concorsi pubblici, per esami, a complessivi quarantacinque posti di varie qualifiche.

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423
◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 100.000
- semestrale .... L. 55.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 200.000
- semestrale .... L. 110.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. 22.000
- semestrale .... L. 13.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. 82.000
- semestrale .... L. 44.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 22.000
- semestrale .... L. 13.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:
- annuale .... L. 313.000
- semestrale .... L. 172.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* .... L. 700

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione .... L. 700

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 700

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 700

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .... L. 50.000

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione .... L. 700

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .... L. 28.000

Prezzo di vendita di un fascicolo .... L. 2.800

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... L. 90.000

Abbonamento semestrale .... L. 50.000

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .... L. 700

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221